

LIXª SEDUTA

MERCOLEDÌ 25 MARZO 1936 - Anno XIV

(129º GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 2002
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 280, concernente la utilizzazione ad uso botteghe di locali delle case economiche per i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica » (973)	2022
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263, contenente modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, riguardante la tutela del titolo e dell'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto » (1017). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2023
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2293, riguardante la istituzione di una nuova sezione presso la Corte di cassazione e soppressione di alcuni posti di avvocato generale presso Corti di appello ed altre modificazioni all'ordinamento giudiziario » (1018). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2023
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2308, per la revoca della concessione della linea Abbazia Mattuglie-Laurana già esercitata dall'industria privata » (1019). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2023
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 312, per l'estensione ai maestri elementari dei corsi integrativi di Bolzano delle disposizioni dell'art. 38 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490 » (1020)	2023
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2353, che autorizza il " Fondo previdenza sottufficiali del Regio Esercito " a concedere prestiti ai sottufficiali iscritti » (1022). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2023
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2396, riguardante il conferimento, a domanda, del grado	

di sottotenente di complemento ai luogotenenti generali, consoli e seniori della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, non in possesso di alcuni requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti » (1024). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2024
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2121, riguardante la composizione del Gran Consiglio del Fascismo » (1026). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2024
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2401, contenente la conferma in carica degli attuali presidenti e vice-presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia corporativa » (1028). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2024
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2280, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali invalidi, non riassunti, riconosciuti invalidi di guerra posteriormente alla loro cessazione dal servizio permanente effettivo » (1037). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2024
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2292, relativo al conferimento del grado di maresciallo ordinario ai vice-direttori delle bande presidiarie di Corpo d'armata » (1038). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2025
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2354, recante norme eccezionali per il matrimonio dei brigadiere dei carabinieri Reali destinati nelle Colonie dell'Africa Orientale » (1039). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2025
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1935-XIV, n. 32, riguardante la sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori per i militari che partecipano alle operazioni nell'Africa Orientale » (1044). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2025
(Discussione):	
« Delega al Governo di emanare nuove norme sul procedimento per ingiunzione o su quello per convalida di sfratto » (737)	2013

SANDRINI	2013
LONGHI	2016
FACCHINETTI, <i>relatore</i>	2018
SOLMI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	2021
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1065)	2003
BENNI, <i>ministro delle comunicazioni</i>	2004
(Presentazione)	2002
Relazioni:	
(Presentazione)	2002, 2027
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	2026

La seduta è aperta alle ore 16.

MILLOSEVICH, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bonardi per giorni 3; Broglia per giorni 10; De Marinis per giorni 10; Mambretti per giorni 4; Miari de Cumani per giorni 7; Pecori Giraldi per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Millosevich di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza.

MILLOSEVICH, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, concernente il servizio degli ufficiali addetti al nucleo di mobilitazione dell'organo dell'alimentazione (1095).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2418, recante proroga di termini per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo pei danneggiati dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 ed altri provvedimenti in materia di riparazione di danni prodotti da terremoti (1096).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del Corpo Reale delle Miniere (1097).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 94, concernente l'ordi-

namento del Consiglio superiore delle miniere (1098).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, che modifica il regime delle importazioni delle merci dall'estero (1099).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 246, concernente l'assegnazione di un contributo annuo straordinario all'Opera nazionale per i combattenti, per i fini di assistenza ai reduci di guerra ed alle famiglie dei Caduti in guerra (1100).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, riguardante il coordinamento delle attribuzioni e dei servizi dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero — che assume la denominazione di « Istituto nazionale fascista per il commercio estero » — con le attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute (1101).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 31, concernente l'abolizione dell'imposta di fabbricazione sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplosivi (1102).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 263, che autorizza il Ministro delle finanze a stipulare una convenzione con la Società « Adria » in Monfalcone (1103).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 265, riguardante modificazioni alla imposta personale progressiva sui celibi (1104).

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 6 febbraio 1936-XIV, n. 236, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonché altri indifferibili provvedimenti; e 10 febbraio 1936-XIV, n. 273, concernente aumento allo stanziamento del capitolo n. 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo; e convalidazione dei Regi decreti 13 gennaio 1936-XIV, n. 119, 3 febbraio 1936-XIV, n. 217 e 6 febbraio 1936-XIV, n. 180, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste del predetto esercizio finanziario 1935-36 (1105).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 195, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1106).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 267, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati per viaggi con torpedone dall'estero in Italia (1107).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 266, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita gravante sulla benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza (1108).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 21, che proroga fino al

31 dicembre 1940 la disposizione di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la limitazione del diritto di rivalsa dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica da parte dei fabbricanti (1109).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 194, concernente modificazioni all'allegato A del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, riguardanti la registrazione delle scritture private (1110).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2135, che modifica il trattamento doganale di alcuni prodotti (1111).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2157, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (1112).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2225, contenente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi per le esigenze militari di carattere eccezionale (1113).

Dal Ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1114).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 246, concernente l'assegnazione di un contributo annuo straordinario all'Opera nazionale per i combattenti, per i fini di assistenza ai reduci di guerra ed alle famiglie dei Caduti in guerra (1100). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. BEVIONE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 31, concernente l'abolizione dell'imposta di fabbricazione sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti (1102). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore SCIALOJA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 195, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1106). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore CONTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2208, che riduce il quantitativo minimo di carbone fossile estero da sbarcare in uno stesso porto con destinazione al transito, via terra, ai fini della esenzione dalla tassa di sbarco (1008). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. SCIALOJA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 265, riguardante modificazioni alla imposta personale progressiva sui celibi (1104). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. RAINERI.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 6 febbraio 1936-XIV, n. 236, concernente varia-

zioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e 10 febbraio 1936-XIV, n. 273, concernente aumento allo stanziamento del capitolo n. 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo; e convalidazione dei Regi decreti 13 gennaio 1936-XIV, n. 119, 3 febbraio 1936-XIV, n. 217 e 6 febbraio 1936-XIV, n. 110, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste del predetto esercizio finanziario 1935-36 (1105). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 21, che proroga fino al 31 dicembre 1940 la disposizione di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la limitazione del diritto di rivalsa dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica da parte dei fabbricanti (1109). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. CONTI.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV (1114). — Rel. PICCIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 287, che modifica l'articolo 21 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario nel Regno (971). — Rel. MARESCALCHI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1795, concernente il consolidamento della spesa per pensioni di guerra (992). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. SCIALOJA.

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, che modifica il regime delle importazioni delle merci dall'estero (1099). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Rel. MAJONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2135, che modifica il trattamento doganale di alcuni prodotti (1111). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore SITTA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2157, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (1112). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). — Relatore SITTA.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1065).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del seguente disegno di

legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle comunicazioni.

BENNI, *ministro delle comunicazioni*. Onorevoli Senatori. A pochi giorni di distanza dalla discussione del bilancio delle comunicazioni che ha avuto luogo davanti alla Camera dei deputati, ritengo superfluo dilungarmi troppo sugli stessi argomenti. Essi del resto sono stati anche illustrati al Senato ampiamente ed autorevolmente, dal relatore onorevole De Vito, al quale mando il mio cordiale saluto ed il mio ringraziamento per l'interesse che egli ha preso, come sempre, all'esame dei vari problemi del Ministero delle comunicazioni, e per i cortesi apprezzamenti che ha voluto fare sull'andamento delle Amministrazioni da me dipendenti.

Ritengo però necessario riassumere almeno i punti di particolare importanza.

Quando ebbi altra volta l'onore di intrattenere nel maggio ultimo scorso questo alto Consesso sul bilancio dell'Amministrazione ferroviaria, dissi che ritenevo indispensabile uscire dalla situazione creatasi in questi ultimi anni, sia per non far giudicare ingiustamente come ammalata e di peso alla Nazione la più grande gestione industriale dello Stato, sia per dare agli organi dirigenti dell'Azienda l'intera responsabilità del bilancio.

Il risveglio verificatosi nel traffico, gli opportuni provvedimenti di sgravio del bilancio ferroviario concordati col Ministero delle finanze, l'aumento delle tariffe ferroviarie disposto insieme al provvedimento generale relativo alle tasse applicate ai trasporti merci su strada, e le nuove economiche conseguite nelle spese ordinarie dell'Azienda, permettono di veder presto realizzati i voti che io facevo nello scorso anno.

Già nel corrente esercizio la situazione finanziaria dell'Azienda risulta notevolmente migliorata, essendosi avuto un sensibile aumento di introiti, sia nel primo semestre, e cioè prima che cominciasse a funzionare l'aumento delle tariffe, sia nei primi due mesi, gennaio e febbraio, del secondo semestre.

Si può quindi fare affidamento sulla possibilità di chiudere il bilancio in corso con un *deficit*, fra entrate e spese, sensibilmente inferiore a quello previsto in 900 milioni. Contando sul permanere di tale aumento di entrate e sul beneficio completo di tutti i provvedimenti adottati, si può senz'altro presentare in pareggio il bilancio per il prossimo esercizio 1936-37.

L'aumento del traffico, in questi ultimi tempi si è verificato per quasi tutte le reti ferroviarie, e quindi si può fondatamente ritenere che non si tratti di un fenomeno transitorio.

Circa l'opportunità degli sgravi, che verranno apportati all'onore delle pensioni ed a quello riguardante le spese patrimoniali dell'Azienda, non credo sia il caso di insistere essendo essa evidente.

D'altra parte gli onorevoli Federico Ricci, Broccardi e Flora hanno illustrato in modo speciale questo argomento.

Debbo però subito dichiarare all'onorevole Ricci che non posso accettare la sua osservazione circa gli utili versati al Tesoro durante gli anni dal 1924 al 1931.

I 1.128 milioni versati rappresentano utili reali di esercizio.

Infatti il Ministero delle comunicazioni non ha mai ammesso che i carichi delle pensioni e di interessi nelle proporzioni illogiche ed innaturali con cui si formavano, si potessero riferire a situazioni di esercizio; di fatto essi si riferivano soltanto a situazioni patrimoniali di origine e di carattere politico, indipendenti dalla normale gestione.

Posso aggiungere che gli utili furono allora calcolati con grande prudenza e previdenza tali da permettere uno slittamento molto più graduale poi quando, in seguito alle riduzioni dei traffici, si iniziarono i bilanci deficitari.

Circa l'aumento delle tariffe merci il senatore De Vito ha chiaramente illustrata la genesi e la portata del provvedimento.

Come più volte ho avuto occasione di ripetere, le difficoltà economiche, in cui si dibattono da parecchi anni le Aziende di trasporto di tutto il mondo, siano ferroviarie, siano camionistiche, dipendono dal fatto che, per la concorrenza disordinata, e man mano crescente, le Aziende stesse sono costrette ad eseguire i trasporti a prezzi inferiori ai costi. E questo fenomeno si verifica più specialmente fra gli stessi autotrasportatori concorrenti della ferrovia, che non fra questa e gli autotrasportatori stessi.

Era necessario che il peso economico derivante da tale stato di cose non venisse più sopportato da tutti i cittadini, ma che fosse sostenuto soltanto da chi usufruisce dei servizi dei trasporti.

Un provvedimento fiscale su larga base, quale è quello che è stato adottato, deve riportare ad un sano equilibrio le offerte camionistiche e permettere alla ferrovia di ripristinare prezzi di tariffa che coprano almeno quelli di costo.

Il Ministero delle comunicazioni, che comprende, direttamente od indirettamente, tutti i mezzi di trasporto terrestri, non ha mai pensato a distruggere il traffico della strada, ma vuole solamente disciplinarlo e renderlo completamente rispondente alle esigenze della Nazione.

Il Ministero delle comunicazioni, ben conscio del compito affidatogli, non dimentica che le esigenze del bilancio delle ferrovie dello Stato non possono essere avulse dalla vita economica del Paese, per il quale le ferrovie stesse debbono operare, e dal quale esse debbono attingere la linfa necessaria per l'esistenza. Perciò le tariffe sono state modificate tenendo presente il problema nel suo assieme ed in seguito ad un esame generale di tutti gli interessi.

Ripeterò qui integralmente le direttive che sono

state seguite, così come le ho esposte nell'altro ramo del Parlamento:

turbare il meno possibile la situazione economica dei traffici del Paese nelle ripercussioni che ad esse possono derivare su tutte le situazioni, agricole; industriali e commerciali, dell'oggi e del domani;

consentire lo sviluppo dell'utilizzazione delle materie prime e dei prodotti nazionali, necessità questa indispensabile in conseguenza dell'azione verso le economie chiuse che tutti i Paesi seguono in questo momento;

facilitare tutti i traffici di esportazione e di transito;

turbare il meno che sia possibile, nel suo complesso, la ripartizione quantitativa dei traffici fra strada e rotaia.

E come dissi alla Camera dei deputati, ripeto qui che io sarò l'ultimo ad affermare che, nella compilazione delle nuove tariffe, si sia riusciti a raggiungere completamente quello che si voleva.

L'Amministrazione però è pronta a tener conto di tutte le osservazioni che possono essere fatte ed a riparare prontamente tutti quegli inconvenienti che venissero segnalati, come già in diversi casi è stato fatto.

Certamente da questo periodo transitorio e di esperimento si potrà presto passare ad una razionale risoluzione del problema che da tempo incombe sui trasporti di tutto il mondo, per ritornare ad una sistemazione definitiva delle tariffe quale è desiderata dall'onorevole Ricci.

Conto sulla leale e proficua collaborazione di tutti, ma occorre che anche i trasportatori concorrenti pensino a trasformare la propria organizzazione.

Questa mia breve esposizione ritengo possa rispondere completamente alle considerazioni svolte dagli onorevoli Federico Ricci e Broccardi.

Debbo solo precisare all'onorevole Ricci che non è esatto dire che sia stata invertita la differenzialità delle tariffe. Essa è stata soltanto attenuata rispetto a quella precedentemente adottata.

Le tariffe viaggiatori sono rimaste inalterate. Per quanto riguarda le riduzioni convengo che non si debba eccedere, ma ritengo debbano essere date tutte le volte che, senza danno per il bilancio, possano invogliare i cittadini a viaggiare, dato che, come ha asserito l'onorevole Broccardi, e come già illustrai alla Camera, il numero dei viaggi-anno è bassissimo per il nostro Paese. Assicuro l'onorevole Bennicelli che, tutte le volte che è stata chiesta, è stata data una riduzione del 70 per cento a coloro che si recavano a salutare i nostri gloriosi partenti per l'Africa Orientale. (*Applausi*).

Circa l'accenno fatto dall'onorevole Ricci sull'opportunità di adottare un biglietto a prezzo unico, oltre ad una certa distanza, per recarsi a Roma, debbo osservare che per Roma è continuamente in vigore la riduzione del 50 per cento, e

che non si può ammettere un prezzo fisso prescindendo dal servizio reso, come del resto è stato dimostrato in pratica anche in Ungheria, dove una tale concessione era stata fatta e poi fu ritirata, nonostante la più favorevole conformazione geografica rispetto a quella dell'Italia.

All'onorevole Ricci debbo anche far notare che a pagine 294 e 295 della Relazione delle ferrovie dello Stato pel 1934-35 sono riportati anche gli introiti relativi ai biglietti di abbonamento.

Circa infine la riduzione delle spese d'esercizio, dall'esame del bilancio si può facilmente rilevare come l'Amministrazione abbia fatto sempre il possibile per ridurle progressivamente, valendosi di tutte le risorse della tecnica e della pratica. Essa, assicuro l'onorevole De Vito, continuerà a farlo senza discendere, anche per il personale, al disotto di quei limiti, cui egli ha accennato.

La forte riduzione delle spese di manutenzione del materiale rotabile si è ottenuta principalmente con l'adozione dei tipi di rotabili a cassa metallica, ed anche con la migliore organizzazione del lavoro delle officine. Assicuro pertanto che l'efficienza del parco non solo non è diminuita, ma anzi è aumentata, come lo dimostra il minor quantitativo di rotabili fuori servizio per riparazioni.

L'onorevole Relatore si è fermato anche ad esaminare le condizioni delle gestioni speciali ed autonome, che hanno attinenza e legame col bilancio dell'Amministrazione ferroviaria. Posso al riguardo ripetere quanto ho avuto occasione di dichiarare alla Camera dei deputati, e cioè queste gestioni non portano che un lievissimo onere al bilancio, mentre provvedono efficacemente agli scopi sociali per i quali sono state istituite.

All'onorevole Ricci, che ha accennato al Monopolio Carboni e Metalli gestito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, debbo dire che questa non ne farà oggetto di speculazione. La giusta osservazione da lui fatta circa gli scopi che il Monopolio dovrebbe raggiungere, non solo sono stati sempre tenuti presenti, ma formano parte del programma in corso di svolgimento.

Il programma inteso a migliorare sempre più il servizio della rete con sistemi più moderni d'esercizio è ora in pieno svolgimento.

Per quanto riguarda l'elettrificazione, al 28 ottobre ultimo scorso avevamo già raggiunta la trasformazione di 3.173 chilometri con un risparmio di oltre 1 milione di tonnellate di carbone all'anno.

Ma, come ha esposto anche l'onorevole Relatore, l'ulteriore svolgimento di questo programma accelera il suo ritmo.

Già negli ultimi due mesi scorsi si è attivato, con qualche anticipo sui termini previsti, l'esercizio elettrico sul tronco Udine-Gorizia, ed in questi giorni sul tronco Gorizia-Monfalcone della linea Udine-Trieste, che sarà completamente elettrificata il 21 aprile prossimo venturo insieme al tronco Monfalcone-Cervignano.

Il 28 ottobre prossimo venturo saranno ultimati i lavori anche sulla linea Trieste-Postumia e San

Pietro del Carso-Fiume, e così entro l'anno saranno elettrificati altri 230 chilometri.

Fervono inoltre i lavori sulla importante arteria da Salerno a Reggio Calabria (km. 420) in cui l'esercizio elettrico si attiverà nel primo semestre del 1937, con conseguente accorciamento di circa due ore delle comunicazioni della Calabria e della Sicilia con Napoli e Roma.

Pure nell'anno prossimo la trazione elettrica sarà attivata sulle linee Ovada-Asti e S. Giuseppe-Alessandria (km. 140), e così l'estensione della nostra rete elettrificata raggiungerà i 4.000 chilometri, diventando nel mondo la prima per la sua estensione, anche prescindendo dalle linee elettrificate nelle reti concesse all'industria privata.

Senza poi soluzione di continuità si provvederà alla elettrificazione di un altro gruppo di circa 1.100 chilometri comprendente le linee Roma-Livorno, Ancona-Bologna-Milano, Orte-Falconara e Milano-Voghera, da ultimarsi entro il 1938 le prime due, e dentro il 1939 le altre.

Entro il 1939 pertanto si avrà una rete elettrificata di oltre 5.000 chilometri; il risparmio complessivo di carbone, che ne deriverà, sarà di circa 1 milione e mezzo di tonnellate all'anno, ossia eguale alla metà della quantità di carbone che sarebbe necessaria per il completo esercizio a vapore della rete dello Stato.

Passando ora a parlare del servizio delle automotrici tipo «Littorina», ricorderò che esso fu iniziato nell'anno 1932, e già nel 1933-34 era stato esteso a diverse linee, con una percorrenza complessiva di circa 2 milioni di treni-chilometri. Tale percorrenza crebbe nell'anno successivo a milioni 5,4 ed oggi ha già superato la percorrenza annuale di 8 milioni di treni-chilometro, e cioè poco meno di un terzo dell'attuale percorrenza di tutti i treni viaggiatori sulle linee secondarie alle quali si ha intenzione di estendere il servizio delle automotrici.

Questo servizio che è riuscito dovunque molto gradito al pubblico, specialmente per la frequenza e rapidità dei viaggi, si svolge attualmente su un complesso di 2.650 chilometri di linee, nelle Puglie

nella Campania, nelle Marche, Umbria, Lazio, nella Toscana e nel Piemonte ed è ora effettuato da 156 automotrici. Su alcune di queste linee si disimpegna il completo servizio viaggiatori, mentre sulle altre le automotrici servono ad integrare, con corse rapide, il servizio effettuato dagli altri treni ordinari viaggiatori.

Con le automotrici in corso di costruzione, che saranno perfezionate, se non in tutto, in parte, come desidera l'onorevole Bennicelli, in seguito alla esperienza fatta in questo primo periodo di esercizio, si può ritenere che entro i primi mesi dell'anno venturo il servizio attuale potrà essere più che raddoppiato e risulterà esteso a quasi tutte le linee secondarie, secondo il propostoci programma.

Si effettueranno inoltre servizi rapidi su diverse linee, con forte risparmio di tempo sugli attuali

percorsi dei treni a vapore, impiegando apposite automotrici di tipo speciale.

Sulle linee a trazione elettrica si impiegheranno automotrici elettriche già in corso di costruzione, ed infine fra non molto si istituiranno quei treni ad altissima velocità, di cui è stato più volte parlato, e che faranno servizio, parte sulle linee elettrificate da Bologna a Napoli e parte, con motori a carburante, su primarie linee non ancora elettrificate quali la Torino-Milano-Trieste e Milano-Bologna.

Assicuro l'onorevole Giampietro che l'Amministrazione ferroviaria tiene nel massimo conto, con amorevole cura, i bisogni delle regioni meridionali, ma debbo fargli presente che l'intensità del servizio dei treni deve essere naturalmente in relazione alla frequentazione dei viaggiatori.

A questo riguardo debbo confermare all'onorevole Bennicelli che si è dovuto ridurre, come in molti altri Paesi è stato fatto, il servizio di prima classe per il fenomeno del declassamento, cui ha accennato anche l'onorevole Ricci. Pensi che la frequentazione della prima classe si è ridotta all'1,40 per cento nel 1934-35 e tende ancora a diminuire.

Per quanto riguarda l'estetica delle stazioni e degli impianti in genere, l'onorevole Bennicelli deve riconoscere che molto l'Amministrazione ferroviaria ha fatto. Molto farà ancora, compatibilmente coi mezzi finanziari di cui può disporre. Lo assicuro che specie il problema della sistemazione di Roma è sempre tenuto presente e non sarà dimenticato.

Si è perfezionato anche il servizio dei trasporti merci, adottando sistemi più moderni ed economici. In questi ultimi anni, oltre agli speciali treni a velocità elevata denominati «treni derrate», hanno preso particolare sviluppo i treni denominati «treni-rapidi-collettame». Questi ultimi, destinati a trasportare velocemente le spedizioni in piccole partite, in pochi anni hanno preso considerevole sviluppo sulla nostra rete, tanto che rappresentano più di un terzo della percorrenza complessiva di tutti i treni merci.

Per il miglioramento dei servizi merci e per l'economia dell'esercizio, non appena si avranno disponibili i necessari fondi, sarà iniziata, e condotta a termine al più presto, l'applicazione del freno continuo ai treni merci.

Se poi dal campo economico passiamo a quello commerciale dell'Azienda, debbo segnalare l'opera complessa ed estremamente delicata, specialmente nel momento attuale, che vanno svolgendo anche alcuni organismi accessori dell'Amministrazione ferroviaria quali l'Istituto Nazionale Trasporti (I. N. T.) e la Compagnia Italiana Turismo (C. I. T.).

L'Amministrazione ferroviaria, liberatasi finalmente dell'incubo del disavanzo che ingiustamente pesava su di lei da alcuni anni, potrà ancor più di prima dedicare le sue più vive energie al continuo perfezionamento tecnico ed economico di questa Azienda, tanto importante per la vita del

Paese, rispondendo in modo perfetto alle moderne esigenze dei trasporti.

Tutto il personale dell'Amministrazione ferroviaria è oggi più che mai conscio dell'importanza del compito che deve assolvere.

Lieto che ciò sia stato anche autorevolmente riconosciuto da questo Consesso, ringrazio in particolar modo l'onorevole Broccardi e gli altri oratori per le ambite parole di elogio che al personale stesso han voluto rivolgere ed assicuro che, dal più alto funzionario al più modesto agente, compresa naturalmente la Milizia che ci è così invidiata dall'estero, tutti disimpegheranno sempre più il loro dovere con fede, con perfetta devozione e con vivo slancio verso i più alti destini della Patria. (*Applausi*).

Ispettorato ferrovie, tramvie, automobili. — Al pari — ed anche in maggior grado che sulla rete statale — gli effetti della crisi si sono abbattuti sulla rete di comunicazioni ferroviarie e tramviarie in regime di concessione alla industria privata, la quale, essendo per la massima parte costituita da linee a breve percorso, ha maggiormente risentito la concorrenza automobilistica. Di qui la prima necessità di rivedere a fondo i criteri che pel passato avevano diretto la politica delle concessioni. Si è sospesa anzitutto ogni nuova concessione di ferrovie, e si sono anche revocate concessioni già poste in atto ma non più rispondenti ad essenziali necessità pubbliche. Si sono anche sospese costruzioni in corso, e si è studiata la possibilità di sostituire in taluni casi, ferrovie e tramvie esistenti, con automezzi in servizio pubblico di linea.

A questo ultimo concetto si ispirò il Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, provvedimento rispondente alle necessità dello specialissimo periodo che attraversava ed attraversa l'industria dei trasporti. L'applicazione ne è stata immediata ed anche notevolmente ampia.

Altri provvedimenti hanno concorso a fronteggiare o almeno attenuare, nei limiti del possibile, la grave crisi del traffico: intendo alludere alla possibilità di raggruppamenti organici di linee, alla revisione della compartecipazione dello Stato ai prodotti, alla maggiore elasticità e scioltezza tariffaria per riaffermare il traffico perduto o trattenere quello prossimo a perdersi.

Il generale aggiornamento della legislazione sia ferroviaria che automobilistica — i cui studi sono già assai avanti e quasi completamente concretati nella forma da sottoporre all'esame della competente sede corporativa — non mancherà di far sentire i benefici effetti che sempre conseguono dalla adeguazione delle leggi alle mutate esigenze dei tempi.

Nell'attesa della riforma legislativa generale, altri provvedimenti singoli sono stati adottati per rimuovere le più immanenti difficoltà. Così il maggior costo del carburante, che minacciava la vitalità degli autoservizi pubblici di linea, ha suggerito la emanazione del Regio decreto-legge

2 dicembre 1935, n. 2096, per il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati da quei servizi, nonché dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie, e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna. Contemporaneamente, la limitazione dei programmi di esercizio è venuta ad adeguare i pubblici servizi allo stretto necessario.

Provvedimento di particolare rilievo per il miglioramento della nostra bilancia commerciale, in rapporto alla importazione di carburanti esteri, è stato il decreto-legge 21 novembre 1935, n. 2234, il quale prescrive che a decorrere dal 1° gennaio 1938 tutti gli autoveicoli adibiti a trasporto in comune di passeggeri debbano essere azionati a gassogeno o da carburanti nazionali; ed attribuisce speciali benefici a chi metta in servizio autoveicoli azionati da carburanti nazionali entro il 1936. Perchè il provvedimento possa far sentire il benefico effetto di una maggiore emancipazione dalla soggezione dei carburanti stranieri, occorre però che l'attività industriale imprima in questo campo un più intenso ritmo di produzione, sia per la costruzione di gassogeni, sia per la trasformazione a gassogeni di veicoli esistenti.

Particolare cura è stata rivolta alla necessità di disciplina ed equilibrio del costo dei trasporti, mediante due importanti provvedimenti legislativi: primo, con la legge 20 giugno 1935, n. 1349 (per la quale nessun trasporto di merci per conto di terzi può essere effettuato senza autorizzazione o concessione governativa); secondo, con Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, il quale provvede indirettamente — attraverso finalità prevalentemente fiscali — ad adeguare i prezzi di trasporto su strade alle aumentate tariffe ferroviarie.

La importante riforma legislativa, urtando categorie di interessi precostituiti, non poteva andare immune da lagnanze. A questo riguardo assicuro il Senato che, se qualche inconveniente pratico di reale e apprezzabile portata si dovesse verificare, non si mancherà di eliminarlo: l'Ispettorato procede con occhio particolarmente vigile in questo periodo di prima applicazione della legge; e con ogni obbiettività ha già applicato, in più casi sottoposti al suo esame, quegli adattamenti che, senza frustrare lo scopo fondamentale della legge stessa, servono e serviranno a risolvere equamente le situazioni che richiedano la sua speciale attenzione.

Il problema ferroviario dell'alta valle del Tevere ha formato oggetto di attento esame da parte dell'Amministrazione la quale, subito dopo la messa in liquidazione della Società esercente la ferrovia Arezzo-Fossato, ha provveduto, al fine di impedire la chiusura della linea, ad erogare, a fondo perduto, notevoli sussidi integrativi destinati a coprire la differenza passiva fra gli introiti e le spese dell'esercizio.

Attualmente si stanno esaminando le proposte formulate per la stabile sistemazione della linea

Arezzo-Fossato, anche nei confronti dell'altra linea, cui ha accennato l'onorevole Bennicelli, ossia della Umbertide-Sansepolcro, al fine di giungere, compatibilmente con le disponibilità del bilancio e nel modo che risulterà tecnicamente ed economicamente migliore, alla risoluzione del problema interessante i traffici della zona.

Poste e telegrafi. — Gli elementi finanziari della gestione delle due Aziende autonome statali, la Postelegrafica e la Telefonica, sono stati pure minutamente esaminati nella Relazione del senatore De Vito.

Tale esame, oltre al pregio che è frutto della sua nota competenza, ci offre il grande vantaggio di un facile raffronto e di una precisa valutazione dell'andamento dell'amministrazione, di esercizio in esercizio.

Credo, quindi, anche qui di poter risparmiare le citazioni di cifre e limitarmi — a confermare con l'onorevole Relatore — che le previsioni per l'esercizio 1935-36 sono state già felicemente superate e quelle assai prudenziali presentate per l'esercizio 1936-37, non intervenendo elementi perturbatori, saranno certamente raggiunte.

L'avanzo di gestione — previsto per tutto l'esercizio in corso — in 56 milioni di lire, in otto mesi ha già quasi raggiunto i 92 milioni.

L'esame particolare del traffico dei principali servizi disimpegnati dall'Amministrazione postale telegrafica ne ha messo in rilievo l'incremento presso che generale.

Indice confortevole, questo, perchè, come ho detto nell'altro ramo del Parlamento, sta a comprovare una ripresa dell'attività della Nazione, non ostante la crisi mondiale e lo stato eccezionale di restrizioni di cui l'Italia è fatta ingiustamente obbrobriosamente oggetto.

Le esigenze dell'azione militare nostra hanno condotto a speciali provvedimenti di ordine amministrativo, anche per quanto interessa i servizi e gli uffici postali telegrafici.

Intendo accennare alle facilitazioni concesse per le corrispondenze postali e telegrafiche, alle nostre truppe ed ai nostri operai in Africa ed alla efficace cooperazione dell'Amministrazione postale telegrafica per il pagamento dei sussidi alle famiglie dei richiamati.

Il servizio dei vaglia nelle relazioni con le nostre Colonie dell'Africa Orientale, specialmente in seguito all'afflusso dei nostri operai, fervidi e disciplinati strumenti della civiltà dell'Italia Fascista, si è pure assai sviluppato.

Anche il servizio delle Casse di risparmio postali segna notevoli progressi.

L'attività edilizia dell'Amministrazione postale telegrafica, che nell'ultimo decennio ha rinnovato e rimodernato quasi completamente, con alto senso di dignità e di decoro, l'attrezzatura dei propri uffici nei grandi e medi centri del Regno, si è recentemente affermata anche a Roma con la costruzione dei quattro nuovi palazzi periferici, sorti nei quartieri Appio, Ostiense, Prati e Nomen-

tano, dove hanno trovato sede quattro grandi uffici postali telegrafici e telefonici.

Si è voluto così dare una diversa organizzazione ai servizi della Capitale, attuando per la prima volta, in Italia, un razionale decentramento che favorisse la comodità del pubblico e assicurasse una più pronta e regolare esecuzione dei servizi stessi.

E ciò perchè il suggestivo, ma ormai angusto porticato del palazzo di S. Silvestro — costruito oltre cinquant'anni fa, quando Roma non raggiungeva i 400 mila abitanti — non poteva più accogliere e contenere il pubblico di una grande Capitale di oltre 1.100.000 abitanti.

A pochi mesi dall'attuazione di questa nuova organizzazione, si può affermare che i vantaggi previsti sono stati realizzati.

Notevoli saranno i miglioramenti che ancora si andranno gradualmente realizzando, non appena sarà ultimato il collegamento pneumatico dei quattro nuovi uffici con quelli centrali di S. Silvestro e della Stazione; i quali collegamenti assicureranno la rapida trasmissione delle corrispondenze per espresso e dei telegrammi sia in arrivo che in partenza, impostate fino a non oltre mezz'ora prima della partenza dei treni o della uscita dei portallettere.

Nell'altro ramo del Parlamento ho avuto occasione, esaminando lo sviluppo del servizio telefonico, di accennare alle aumentate esigenze del traffico ed alla necessità non solo di mantenere la grande rete delle comunicazioni in piena efficienza ma di adeguarla alle supreme necessità del Paese.

Con lo stanziamento di 80 milioni recentemente accordato con apposita legge si procede ora al completamento della pupinizzazione ed amplificazione degli attuali cavi interurbani nelle tratte comprese fra Casteggio e Napoli, alla posa di un secondo cavo fra Genova e Casteggio ed al prolungamento del cavo Bolzano-Trento fino a Verona.

La posa di un cavo fra Trento e Verona ha lo scopo di completare il programma del miglioramento delle comunicazioni in quella importante zona di soggiorno e turismo, attualmente servita da linee aeree soggette a tutti gli inconvenienti che tali impianti presentano specialmente in regioni esposte a forti perturbamenti atmosferici.

Inoltre esso continuando il già esistente cavo Bolzano-Trento permetterà in un secondo tempo, il suo prolungamento fino a Milano da un lato ed a Padova dall'altro.

In un terzo tempo occorrerà provvedere alla posa di un cavo longitudinale Verona-Roma, via Forlì-Perugia, per sviluppare ed assicurare il traffico interurbano tra le provincie del versante Adriatico della Romagna, delle Marche, dell'Abruzzo e dell'Umbria.

È importante notare anche lo sviluppo raggiunto dal servizio radiotelefonico realizzato con le stazioni italiane.

Indipendentemente, infatti, dalle comunicazioni intercontinentali che possono essere assicurate dai

collegamenti radioelettrici delle stazioni estere, il traffico che si svolge per mezzo delle stazioni di Coltano e della Italo Radio va assumendo sempre maggiore importanza.

Per mezzo della Stazione Radio di Coltano si svolgono le comunicazioni con la Tripolitania e l'Eritrea, ed è stato da tempo istituito, con brillanti risultati, il servizio telefonico con i piroscafi italiani in navigazione: *Rex*, *Conte Rosso*, *Conte di Savoia*, *Conte Verde*, *Duilio*, *Giulio Cesare*.

Per mezzo, poi, della Italo Radio si assicura attualmente il servizio telefonico con l'Argentina, il Brasile, l'Uruguay, il Paraguay, la Palestina, la Siria, l'Egitto, mentre sono in corso pratiche per attiyare il servizio con il Perù e con il Giappone.

Con l'11 ottobre 1935 scadeva la garanzia di traffico concessa per un decennio alla Compagnia Italcable per assicurare la posa e l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini italiani con le Americhe, il Portogallo ed il Belgio.

La spesa per tale garanzia, è stata nel decennio di circa 24 milioni di lire in media all'anno.

Col cessare della garanzia la Compagnia si sarebbe trovata in gravi difficoltà per mantenere l'efficienza della sua rete, dato che per cause indipendenti dalla sua azione, ma dovute alla crisi mondiale, il traffico da alcuni anni è in forte diminuzione.

Per evitare tali dannose conseguenze, fu stipulata con l'Italcable una nuova convenzione con la quale viene concesso, per quarant'anni, un contributo annuo da parte dello Stato di sei milioni di lire, con l'obbligo di cedere allo Stato, al termine della concessione, l'intera rete cablografica sociale in piena efficienza.

Oltre ciò la Compagnia ha ceduto subito allo Stato il suo cavo telegrafico sottomarino Palermo-Cagliari; cavo che si dimostra molto utile all'Amministrazione postale telegrafica per assicurare in ogni caso il corso celere del traffico da e per l'isola di Sardegna.

Con la Società italiana radio marittima, concessionaria del servizio delle stazioni radio a bordo delle navi mercantili, non è stata necessaria alcuna nuova convenzione, bastando l'applicazione di quella vigente ad assicurare i servizi, anche nel periodo eccezionale che attraversiamo per la impresa africana. La Società suddetta infatti ha provveduto ad assicurare il servizio radio a bordo di tutte le navi noleggiate per il trasporto di uomini e materiali; servizio che specie con le navi trasportanti truppe è rilevante, per la creazione dei marconigrammi MIMAR che facilitano le relazioni telegrafiche fra i militari imbarcati e le loro famiglie in Italia. La Società suddetta ha inoltre provveduto con mezzi nazionali agli impianti occorsi per istituire il servizio telefonico fra l'Asmara e l'Italia; servizio che, riservato nei primi tempi ai bisogni di Stato, potrà fra breve essere consentito anche ai privati.

Anche per la radio diffusione - ultima venuta

nella complessa organizzazione tecnica dei dipendenti servizi - devo mettere in rilievo il promettente sviluppo degli impianti tecnici, tra i quali meritano menzione la Stazione di Bologna e quella nuova ultrapotente di Roma, ambedue di prossima ultimazione, ed il confortante e crescente sviluppo nel numero dei radioascoltatori.

La radio diffusione è certo uno dei più potenti mezzi di propaganda nazionale e di elevazione spirituale delle masse; ed è perciò che ad essa dedicano le loro cure tanto l'Amministrazione che ho l'onore di dirigere, quanto il Ministero per la Stampa e Propaganda, con cui collaborano l'Ente Italiano delle Audizioni Radiofoniche e l'Ente Radio Rurale.

Un breve accenno devo fare alle Istituzioni sorte e sviluppatesi rigogliose accanto all'Organizzazione amministrativa e tecnica delle Aziende postale, telegrafica e telefonica: quella della Milizia che integra, in compiti delicatissimi, l'attività delle Direzioni e degli Uffici dei grandi centri; e quelle delle Opere assistenziali che fanno capo all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici ed alla Organizzazione del Dopolavoro.

Per le Opere assistenziali sento il gradito dovere di rendere omaggio alla infaticabile iniziativa del camerata S. E. De Vito, sotto il cui impulso l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici ha realizzato i più lusinghieri successi in tutti i campi in cui si svolge la sua fervida attività (*vivi applausi all'indirizzo del Relatore onorevole De Vito*)...

DE VITO. Ringrazio.

BENNI, *ministro delle comunicazioni*. . . particolarmente benefica nell'opera di assistenza agli orfani dei postelegrafonici con i centri di educazione e d'istruzione di Villa Marina a Pesaro, di Villa Rosa Maltoni Mussolini al Calambrone e di Villa Faro XXI Aprile a Messina, ai quali tra poco, verrà ad aggiungersi il nuovo grande convitto «Arte e Mestieri» che sta sorgendo a Roma alla Garbatella.

È bene, anzi doveroso, segnalare come in tutto questo multiforme complesso di organi, di funzioni e di attività emerga un elemento soggettivo al quale è dovuto gran parte del successo tecnico e di esercizio delle varie gestioni: quello del personale. Ed io sono lieto di attestare a voi, onorevoli Senatori, che lo spirito più alto di devozione al dovere ed al Regime anima tutti questi miei collaboratori, dai dirigenti di ogni grado ai più umili operatori: quelli affermando ed affinando ogni giorno più la loro capacità professionale ed il loro spirito di iniziativa, questi intensificando sempre maggiormente il loro zelo ed il loro spirito di sacrificio.

Ed io sento tanto più il dovere di dar risalto alla loro opera, in quanto il continuo sicuro miglioramento di tutti i servizi, ha messo il nostro Paese, in questi ultimi anni, in grado non solo di raggiungere, ma anche di sorpassare la regolarità e la prontezza dei servizi esteri; contribuendo anche

nel campo postale, telegrafico, tele-radiofonico, ad affermare davanti al mondo la potenza rigeneratrice del Regime.

Onorevoli Senatori, le attuali condizioni della marina mercantile mondiale e di quella italiana vi sono state illustrate dalla esauriente relazione dell'onorevole De Vito.

In rapporto ad esse gli onorevoli Senatori Ricci, Broccardi e Sechi, si sono soffermati a considerare talune questioni sulle quali vi intratterò brevemente.

Ricorderò intanto che lo sviluppo del commercio internazionale continua ad essere intralciato nel mondo dal gioco, ormai quasi incontrastato, di ostacoli di vario genere, in gran parte economici e finanziari, influenzati anche da fattori politici dei quali recenti avvenimenti hanno singolarmente esacerbato le ripercussioni e la portata.

La depressa situazione dei traffici si ripercuote inevitabilmente sulla marina mercantile mondiale, il cui compito essenziale, la cui ragione di essere, consiste nel servire il movimento degli scambi internazionali. E, come ho già documentato nell'altro ramo del Parlamento, alla lieve ripresa del 1934 — la quale pure era apparsa come il punto di partenza di un deciso movimento ascensionale — è seguito nel 1935, specialmente nel secondo semestre, un nuovo regresso. Ne fa testimonianza il traffico merci transitante per le due grandi vie del mondo, Suez e Panama, che nel 1935 ha segnato gravi contrazioni.

Anche il movimento portuale ha registrato, quasi dovunque, delle attenuazioni, specie nel minor dinamismo dei grandi empori mondiali derivante dalle profonde trasformazioni che le contingenze attuali hanno imposto alla politica commerciale caratterizzata dall'abbandono dell'antico sistema del commercio triangolare e dal passaggio alla politica delle transazioni bilaterali. Politica che si inquadra in quel sistema di autonomia economica che oggi tutte le Nazioni perseguono ed in cui l'Italia, condotta dalle mani possenti del Duce, rispondendo ad un folle ed iniquo assedio economico, intende perseverare anche per l'avvenire, mobilitando per le industrie di pace e per le attività della guerra, le sue risorse materiali e le sue ferree virtù di fede, di volontà, di ingegno.

Nonostante il diverso indirizzo dei traffici e l'insana ostilità in tanti modi, palesi ed occulti, manifestatasi da coloro che illudevansi di comprimere le più nobili aspirazioni politiche ed economiche dell'Italia Fascista, i nostri porti e la nostra marina mercantile hanno adempiuto ed adempiono con perfetta regolarità alla loro funzione.

I porti videro nel 1935 accresciuto, nel complesso, il loro movimento, e sempre meglio attrezzati e sempre meglio disciplinati in piena collaborazione fra dirigenti e maestranze, sono preparati ad ulteriori sviluppi.

La marina mercantile italiana ha ancora una volta dimostrato quale formidabile strumento essa sia non soltanto per il progresso economico,

ma per la difesa dello Stato. Nella grande impresa africana, che ha dato al mondo avverso la sensazione reale se pur inattesa della forza e della compattezza italica, essa, garantendo ogni possibilità di movimento di uomini ed armi, ha posto in chiara luce la sua essenza di elemento integratore indispensabile per tutte le iniziative intese a secondare l'espansione e a salvaguardare la vita e l'onore della Patria.

Nè è a dire che le straordinarie esigenze da una parte e le avversità dall'altra abbiano costretto la nostra marina a circoscrivere la sua azione in ambito più limitato. Il nostro naviglio sia di linea che randagio mantiene tutte le sue posizioni nel mondo, pur con quegli adattamenti ed accorgimenti che le circostanze richiedono, e il nostro tonnellaggio è ormai quasi tutto in armamento mentre il disarmo continua ad affliggere altre bandiere.

Ora io desidero assicurarvi, onorevoli Senatori, che il Governo Fascista intende non soltanto mantenere integra questa forza marinara che è nostra custodia e nostro orgoglio; ma intende sempre più rinvigorirla.

La nostra marina mercantile, giovandosi anche di un modesto compenso di demolizione per le navi da carico, aveva dato il suo contributo per un equilibrio mondiale fra volume di stiva e massa di traffico.

Il compenso di demolizione è ormai scaduto, nè, stia pur sicuro l'onorevole Ricci, si pensa a rinnovarlo. Esso peraltro costituì a suo tempo una provvida misura perchè ci risparmiò il danno di trascinarci un tonnellaggio illusorio che al momento del bisogno sarebbe stato inutilizzabile, mentre sottrasse al fallimento molte aziende familiari dedite all'armamento.

Naturalmente le sopravvenute contingenze, imponendoci la utilizzazione di tutte le nostre risorse, anche d'ordine valutario, ci ha indotto a rallentare il ritmo di eliminazione ed entro certi limiti ad acquistare all'estero scafi di seconda mano; non però nella misura indicata dall'onorevole Ricci, il quale evidentemente nelle sue cifre ha compreso anche le navi acquistate per la demolizione. Ma lo sforzo per il rinnovamento della flotta sarà ripreso, perchè il Governo ben sente la necessità imprescindibile che il Paese disponga in qualsiasi momento di una marina efficiente.

L'opera di rinnovamento sarà dedicata sia al naviglio di linea che a quello randagio. Il nostro naviglio di linea che, specialmente nel trasporto dei passeggeri, ha raggiunto nel mondo il più alto prestigio per la bontà del servizio, la perfezione del materiale, la disciplina e correttezza degli equipaggi, dovrà essere man mano rinvigorito da unità le quali, anche se miste o da carico, dovranno essere giovani, celeri, provviste di motrici che diano il massimo rendimento col minimo consumo di combustibili, e dotate di arredamenti e mezzi di carico e scarico perfezionati.

Dirò a questo riguardo agli onorevoli Ricci,

Broccardi e Sechi che il sistema delle nostre linee, non privo peraltro della elasticità necessaria per adattarsi a mutevoli esigenze di traffico, continuerà ad essere sottoposto ad esame non, però, per rinuncie che sarebbero condannevoli, ma per sempre meglio assicurare alla Nazione il posto che deve competerele nel mondo.

Aggiungerò ancora che un esame, compiuto in rapporto alle contingenze e necessità del momento, ha dimostrato come il procedere a riduzione di qualche entità nei servizi, oltre a costringerci in avvenire a sacrifici ingenti ed a faticoso lavoro di decenni per riconquistare le posizioni che avremmo perdute, oltre ad sterilire tante multiformi attività che le linee alimentano, non avrebbe arrecato sollievo ma aggravio allo Stato, anche sotto l'aspetto valutario.

E non sfugga all'onorevole Ricci che l'ammontare delle sovvenzioni, cui egli ha accennato, trova ben altro riscontro in paesi esteri, e che la più gran parte di esse è destinata a quei servizi indispensabili che non possono in nessun modo mancare fra il continente, le isole, le colonie e i possedimenti.

Cure assidue saranno indirizzate anche al rinnovamento della marina randagia che non meno di quella di linea è necessaria alla vita del Paese. Agli onorevoli Ricci e Sechi, i quali hanno risollevato la questione se meglio convengano le navi nuove o le navi di seconda mano, io risponderò negli stessi termini nei quali mi espressi lo scorso anno al Senato.

Dirò, cioè, che tutte le simpatie del Governo Fascista sono per le navi nuove costruite in Italia e che ogni cura sarà posta perchè tale simpatia abbia fattive applicazioni.

Ma in ciò non può seguirsi un criterio assoluto.

L'armatore deve avere la possibilità di acquistare navi di seconda mano, riconosciute idonee alla navigazione, quando scarseggia il traffico, perdura il rinvio dei noli e le navi pronte possono acquistarsi a prezzi di gran lunga inferiori a quelli cui condurrebbe il normale ammortamento.

Purtroppo scarsità di traffico e rinvio di noli, come accennava l'onorevole Ricci, perdurano. Ed in tanto fervore di protezionismo marittimo, cui la stessa Inghilterra si è comodamente adagiata nonostante i benefici che la sua marina ritrae da condizioni privilegiate, da preferenze imperiali, da svalutazioni monetarie, ed in cui persistono anche le altre marine, molte delle quali favorite dai bassi salari e dalle scarse previdenze per gli equipaggi; in tanto fervore di protezionismo, dicevo, anche per la marina da carico si è dovuto perseverare nei premi di navigazione, ridotti per quest'anno a 45 milioni.

L'onorevole Ricci vorrebbe che questo premio venisse riservato alle navi nuove. Io dirò che bisogna distinguere fra il premio di navigazione dato come assistenza contingente e il premio di navigazione dato come incitamento a nuove costruzioni. Il primo deve continuare con le limitazioni

attualmente previste, fino a che le condizioni per cui fu istituito permangono, il secondo è da esaminarsi in relazione con i nuovi provvedimenti per le costruzioni navali.

Com'è naturale, onorevoli Senatori, il rinnovamento della nostra flotta, richiede soluzioni che interessano i cantieri nazionali. I quali, per abilità tecnica dei dirigenti e delle maestranze, non temono certamente confronti con l'industria estera, e lo hanno dimostrato le perfette unità mercantili e militari che da anni scendono dagli scali del Tirreno e dell'Adriatico anche a destinazione di committenti stranieri. Certamente, per i nostri cantieri il costo di produzione è più elevato che non per quelli dei paesi che si giovano tra l'altro delle svalutazioni monetarie, e della più larga clientela; ma non sarà difficile, nelle nuove creazioni dell'economia corporativa ormai nettamente delineate dall'alta parola del Duce, contemperare le esigenze dell'armamento con quelle dei costruttori. E non mancherà l'assistenza dello Stato sulla base di quel sistema che, a suo tempo escogitato da S. E. Ciano, costituisce tuttora uno schema organico di protezione; sì che il problema della esistenza dei cantieri e del costo del loro lavoro, testè perspicuamente e profondamente esaminato dalla Corporazione della Metallurgia e della Meccanica, sarà risolto organicamente e adeguatamente col concorso dell'armamento interessato, e coll'appoggio del Governo.

Onorevoli Senatori. Sono grato a quest'Alta Assemblea che, plaudendo alle parole pronunciate dagli onorevoli Ricci e Broccardi, ha voluto porre in rilievo il suo pieno riconoscimento al contributo silenzioso ma di primissima importanza che la marineria mercantile ha dato alla grande impresa italiana. Tutto quanto l'apprestamento militare richiedeva in regioni tanto lontane dalla Patria, ebbe dalla marina del commercio: navi da trasporto di uomini, navi ospedale, navi comuni da carico, navi cisterna; equipaggi e lavoratori portuali esemplari per l'ardimento, la fede, il sicuro rendimento, noncuranti del faticoso lavoro, i quali hanno pure annoverato fra le loro file i caduti per la gloria d'Italia. E saggi ed oculati amministratori degli interessi marittimi e portuali, e militi portuali intelligenti e fedeli.

Onorevoli Senatori. Poichè sono sempre presenti al nostro spirito le eroiche truppe che scrollano le barriere naturali della Etiopia e si avanzano verso le valli opime, consentitemi di non dissociare dalla loro gloria il lavoro indefesso della marina mercantile, che accomuna nella tenacia, nella fede e nella disciplina gli armatori, la gente di mare e le maestranze portuali. Sicuro interprete del Senato, io mando loro, da quest'Aula, il saluto della Patria riconoscente. (*Vivissimi e generali applausi*).

E consentitemi di constatare, e di rendere noto alla Nazione, quale compagine sia, in valore di efficienza e di azione, l'assieme dei servizi del Ministero delle comunicazioni creato, come già

dissi alla Camera, dall'appassionata opera più che decennale del mio predecessore S. E. Costanzo Ciano. (*Vivissimi applausi*).

Il senatore Flora indicava ieri che la necessità di un ente preparato a rispondere a tutto un programma di trasporti, qualunque essi siano, doveva passare davanti ad un programma d'ordine puramente economico. Accetto la sua tesi, ma ne inverto i fattori. Debbo dare al Paese i servizi perchè tutte le sue necessità di comunicazioni si esplicino nel più alto rendimento e senza gravare col loro peso economico sulla Nazione.

Ma tutto ciò è il fondamento indispensabile a che, come ho già detto, tutto pulsi ininterrotto di giorno e di notte, sotto il cielo sereno e fra le tempeste, in terra, sul mare, nell'aere, per la Nazione in guerra ed in pace.

Al servizio del Re, sotto gli ordini del Duce. (*Vivissimi applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE VITO, relatore. Rinuncio.

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 in conformità dello stato di previsione, annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, ai termini del Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1 - tabelle B e C).

(Approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, ai termini del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 2 - tabelle D ed E).

(Approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 3 - tabelle F e G).

(Approvato).

Art. 5.

A decorrere dall'esercizio 1936-37, viene ridotto al 4 per cento il tasso d'interesse per i capitali somministrati dal Tesoro alle Ferrovie dello Stato negli anni dal 1911-12 al 1933-34 a tassi superiori, per opere e provviste di carattere patrimoniale.

Inoltre, a partire dallo stesso esercizio e fino a quando non saranno estinti i mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche in base ai Regi decreti 21 maggio 1933, n. 450 e 2 luglio 1933, n. 755, verrà corrisposta all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, a carico del bilancio del Ministero delle finanze, a titolo di contributo negli oneri patrimoniali dipendenti dalle elettrificazioni, la somma annua di lire 70 milioni.

(Approvato).

Art. 6.

A decorrere dall'esercizio 1936-37 verrà corrisposta annualmente all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, la somma di lire 250 milioni, come contributo al Fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario in considerazione delle inadeguate riserve del Fondo stesso e degli oneri straordinari ad esso derivati dagli esoneri dal servizio disposti per eliminare l'eccedenza di personale verificatasi in dipendenza della guerra 1915-18 e susseguenti vicende. Tale contributo continuerà nell'anzidetta misura finchè la differenza tra le spese e le entrate del Fondo sia uguale o superiore alla somma di lire 425 milioni; verrà poi ridotto in corrispondenza alle diminuzioni che l'anzidetta differenza sia per presentare rispetto a questo importo, fino a cessare completamente, quando la differenza stessa risulti non superiore a 175 milioni.

Resta a carico dell'Amministrazione ferroviaria l'ulteriore contributo necessario per colmare l'anzidetta differenza, ai sensi del Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ferma rimanendo fino a nuova disposizione la sospensione dell'assegnazione annua di 40 milioni ad integrazione del patrimonio del Fondo, di cui all'articolo 3 del detto decreto.

(Approvato).

Art. 7.

A decorrere dall'esercizio 1936-37 è abrogato l'articolo 4 del Regio decreto-legge 22 ottobre

1931, n. 1480, convertito nella legge 25 aprile 1932, n. 459, concernente il versamento all'Erario da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato del contributo annuo di lire 2.800.000 in corrispondenza dell'onere per l'esercizio delle linee Lecce-Gallipoli e Zollino-Otranto.

(Approvato).

Art. 8.

L'ammontare del Fondo di dotazione delle Ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1936-37, in lire 900.000.000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Delega al Governo di emanare nuove norme sul procedimento per ingiunzione e su quello per convalida di sfratto » (N. 737).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Delega al Governo di emanare nuove norme sul procedimento per ingiunzione e su quello per convalida di sfratto ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare nuove norme sul procedimento per ingiunzione e su quello per convalida di sfratto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SANDRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Domando venia se dirò qualche parola in merito ad un argomento forse un po' arido ma di una notevole importanza sociale e giuridica, quale è racchiuso nel progetto che ci è stato presentato da Sua Eccellenza il Ministro Guardasigilli e che comprende due branche di procedimento ingiunzionale, per i crediti e per gli sfratti locatizi.

Va data molta lode all'onorevole Ministro per aver presentato questo progetto, anche perchè il procedimento ingiunzionale per i crediti, già in attuazione, dava effettivamente poco rendimento. Le nuove disposizioni, sono certo, miglioreranno la procedura e con essa l'attuazione pratica di questo importante provvedimento per la riscossione, chiamiamola così in parole semplici, dei crediti.

Per ragione di divisione di lavoro, io non mi occuperò di questa prima parte; mi occuperò invece della seconda, relativa agli sfratti locatizi. D'altro lato la relazione minutissima, molto pro-

fonda, perchè deriva dalla competenza dell'esimio magistrato nostro collega, il senatore Facchinetti, mi dispensa da molte osservazioni, che l'esame puro e semplice del progetto mi avrebbe suggerito. La relazione dell'onorevole Facchinetti, molto condensata, molto sintetica, è veramente pregevole per aver formulato moltissimi rilievi che suggeriranno certo a Sua Eccellenza il Ministro le opportune modificazioni nella redazione definitiva del progetto; perchè, onorevoli colleghi, noi non siamo proprio di fronte ad un progetto, che debbasi discutere ed eventualmente emendare, ma di fronte ad uno schema di proposte che, con le debite modificazioni, quali saranno rese evidenti dalla discussione in questo e nell'altro ramo del Parlamento, saranno poi promulgate dal Governo in virtù della delegazione legislativa che con questo progetto gli verrà accordata. Da ciò l'opportunità e l'utilità di apportare, ognuno di noi, il contributo delle nostre osservazioni, specialmente quelle dettate dalla pratica, giacchè siamo effettivamente in un tema essenzialmente pratico.

Passando all'esame analitico dello schema annesso al progetto, rilevo anzitutto l'articolo 28, dove si pone il fondamento del procedimento per l'ingiunzione di sfratto per cessazione di contratto. Ivi è precisato che il decreto di sfratto, premessa la licenza e la contestuale citazione di convalida, viene accordato al locatore contro il conduttore, il mezzadro, il mezzaiolo o colono. Questo dice la prima parte dell'articolo 28; però, aggiunge il capoverso, può essere intimato lo sfratto con la contestuale citazione per la convalida, anche dopo la scadenza del contratto. Il che è troppo giusto: noi avevamo già nel Codice di Procedura civile all'articolo 82, n. 5, la competenza speciale per l'azione di sfratto, per locazione finita, accordata al pretore. Con la legge del 24 dicembre 1896, con la quale si volle adottare il procedimento austriaco sugli sfratti (di lodata memoria perchè di grande praticità) si provvide soltanto agli sfratti preventivi. C'era quindi una lacuna a riguardo degli sfratti successivi alla scadenza della locazione, poichè quando la locazione era arrivata al suo termine, era com'è tuttora un'impresa enorme quella di mandar via il conduttore, ostinato a rimanere nel possesso della cosa locata, dovendosi seguire la procedura ordinaria dei giudizi di cognizione, sulle cui lungaggini molte giuste osservazioni sono state fatte al Senato nella recente discussione del bilancio della giustizia. Il progetto odierno provvede opportunamente anche alle licenze successive. Osservo, soltanto, che, nella redazione dell'articolo, vi sarebbe una parola da eliminare. Verso la fine del capoverso dell'art. 28 si dice: . . . che può altresì intimarsi lo sfratto con la contestuale citazione per la convalida « dopo la scadenza del contratto, quando per effetto del contratto medesimo o di altri atti od intimazioni precedenti, sia esclusa la tacita riconduzione ». E se questi atti fossero susseguenti, onorevole Ministro? L'articolo 1610

del Codice civile dice che la locazione si ha per rinnovata, quando, scaduto il termine, l'inquilino rimane nella occupazione della cosa locata « senza opposizione ». Se c'è, quindi, opposizione, allora la locazione non si ha per rinnovata. La parola « precedenti » usata nell'articolo può ingenerare equivoco. Ordinariamente si esercita l'azione di sfratto per locazione finita, non solo il giorno dopo la scadenza, ma anche dopo quattro, dieci, venti giorni, purchè il decorso ulteriore del termine non importi acquiescenza tacita alla rinnovazione della conduzione. Quindi parlare di *intimazione precedente* sembrerebbe potesse escludere quella opposizione susseguente che è pure prevista dal citato articolo 1610 del Codice civile.

Una innovazione veramente importante si riscontra nell'articolo 29, per la quale « il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con contestuale citazione per la convalida anche in caso di mancato pagamento del canone alle pattuite scadenze ». Questa è una disposizione di rilevante gravità. Eravamo abituati al regime dell'articolo 1165 del Codice civile: quando c'è la morosità o una qualsiasi forma d'inadempimento si ricorre al giudice perchè risolva il contratto, se non veda il caso di dare una proroga per l'adempimento. Con l'odierna innovazione si arriva invece direttamente al decreto di sfratto, anche nel caso di soggettiva credenza del locatore che il suo conduttore sia in istato di morosità.

A parte la prima impressione che può fare questa innovazione, io trovo che per le esigenze della pratica è molto opportuno che si estenda il decreto di sfratto anche a questi casi. L'economia urbana è prevalentemente basata sul sistema delle locazioni, per cui, se si arresta il rendimento degli affitti, in conseguenza di morosità — che oggi purtroppo è una malattia molto diffusa —, si viene a rompere un anello di quella catena per cui tutti i pagamenti pubblici e privati sono fra loro collegati.

Ben venga dunque l'innovazione.

Però, come ben nota il diligentissimo relatore, questo beneficio è accordato soltanto per gli affitti con corrisposta in denaro, e non è applicabile alle mezzadrie ed alle colonie. Questa esclusione non può completamente soddisfare, perchè anche nelle colonie o mezzadrie possono verificarsi casi d'inadempimento da parte del conduttore nel fornire la corrisposta prevista dal contratto. D'altro canto all'articolo 31 è pure prevista la norma della determinazione della competenza in materia di mezzadria, della colonia e delle affittanze in genere. Specialmente nelle campagne del Veneto moltissimi affitti, grandi e piccoli, contemplan la corrisposta in grano, granturco o altri generi, indipendentemente dalla divisione dei prodotti, propria della mezzadria.

Verificandosi il ritardo nella corresponsione, perchè non accordare anche qui il rimedio dell'ingiunzione?

Passando all'articolo 30, esso è così concepito: « L'atto di licenza e quello d'intimazione di sfratto

di cui agli articoli precedenti devono essere notificati nella forma delle citazioni. Non è ammessa la notificazione al domicilio eletto ».

Pare, onorevole Ministro, che Ella abbia un po' di antipatia col domicilio eletto, perchè non solo nell'articolo 30 è detto che non si deve tener conto del domicilio eletto, ma anche nell'articolo 31 si legge che non è ammessa la citazione per convalida davanti all'autorità giudiziaria del domicilio eletto. Perchè ciò? Il domicilio eletto è un istituto creato dall'articolo 19 del Codice civile, e adottato nella pratica costantemente. Quasi tutti i rapporti contrattuali si basano sui domicili eletti, perchè molte volte la residenza implica disturbi, spese, cambiamenti e accertamenti non sempre troppo facili; quindi io mi permetterei di raccomandare che, nella dizione definitiva del progetto, a questo elemento del domicilio eletto non sia dato il bando.

Riguardo poi al modo di notifica della citazione, mi pare ci sia da rimediare ad una dimenticanza, certo non voluta. Nella legge 24 dicembre 1896, all'articolo 5 si diceva che « la citazione nei comuni ove non siavi sede di pretura potrà essere notificata dagli uscieri dei conciliatori anche nei casi di competenza del pretore ». Questa era una disposizione utilissima. Non parlo dei centri urbani, ma delle campagne dove una pretura comprende otto o dieci mandamenti qualche volta dislocati a distanze notevoli, arrampicati sulle cime dei monti o sparsi fra le paludi; e allora perchè costringere il notificante a servirsi dell'ufficiale giudiziario della Pretura per fare una notificazione, che può essere adempiuta con tutta agevolezza e con poca spesa localmente dall'usciera della conciliazione?

Prego quindi l'onorevole Ministro di prendere in considerazione questa vecchia norma, che merita di essere ospitata anche nel nuovo progetto.

Considero ora l'articolo 32, nel quale è detto che « se il locatore non compare all'udienza fissata nella citazione per la convalida, cessano gli effetti della citazione medesima per la convalida ed egli può far valere le sue ragioni solo nelle forme ordinarie ».

Questa norma corrisponde presso a poco al principio generale sancito dall'articolo 440 del Codice procedura civile il quale dice che « quando l'attore non compare, la citazione non produce effetti processuali ». Ma nel procedimento ingiunzionale di sfratto è in ballo non solo la citazione, ma anche la licenza. Resterà la licenza con i suoi effetti giuridici, quando la citazione sia decaduta per la mancata presentazione all'udienza dell'attore? In altri termini: nel successivo giudizio ordinario potrà l'attore valersi della licenza come intimazione utile per la cessazione della locazione? Evidentemente sì, perchè la licenza avrà avuto in tal caso effetto di costituzione in mora e perciò potrà costituire base alla disapplicazione dell'art. 1610 Codice civile. Ma è bene che ciò sia detto, onorevole Ministro, perchè diversamente la locazione può prestarsi a qualche equivoco.

Passiamo all'articolo 33, onorevole Ministro:

« Se la persona citata non comparisca, o comparando non si opponga, il pretore o il conciliatore su istanza del locatore comparso all'udienza, con decreto apposto sull'originale dell'atto d'intimazione, convalida la licenza o lo sfratto. . . » Riguardo alla locuzione della parola « decreto » non mi fermo. Per l'articolo 30 delle disposizioni di ordine generale del Codice di procedura civile, decreto dell'autorità giudiziaria sarebbe proprio quello che viene emesso su ricorso senza contraddittorio delle parti. In questo caso la legge del 1896 parlava di ordinanza. Ma dove invece trovo che sarebbe stato utile di aggiungere una parola, seguendo la legge del 1896, è nella menzione del decreto nel verbale di udienza. La legge del 1896 disponeva appunto che si tenesse menzione del decreto nel verbale, il che corrispondeva ad una necessità evidente. Suppongasi che vada smarrito il decreto ingiuntoriale rilasciato sull'originale del ricorso; non resterebbe traccia alcuna del provvedimento.

Sarebbe quindi opportuno ripristinare la dizione della vecchia legge.

All'articolo 33 si dice, che: « quando nell'atto d'intimazione sia stato chiesto l'ordine di pagamento dei canoni, il giudice provvede al riguardo con separato decreto ».

Sicchè debbonsi fare due decreti. Una sola citazione con due decreti. Perchè questo? Normalmente accade che un'unica sentenza contenga parecchi capi di dispositivo. L'ordine di pagamento e l'ordine di sfratto, per noi, onorevole Ministro, che viviamo della modesta pratica professionale di tutti i giorni, vuol dire doppio bollo, doppia tassa di registro, doppia copia. Pare una cosa da niente, ma l'aggravio non è poco.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Ma è per l'esecuzione.

SANDRINI. È lo stesso caso, onorevole Ministro. Perchè si debbono avere due sentenze, quando con una si può raggiungere lo stesso effetto? Creda che non si sente la necessità di due provvedimenti, i quali sono inutili nell'effetto pratico e sono costosi per chi vi deve ricorrere.

Passo all'articolo 34: « se l'intimato comparisca e si opponga alla licenza o alla intimazione di sfratto, ma le sue eccezioni non trovino fondamento nella documentazione del locatore e non siano altrimenti fondate su prova scritta, il pretore o il conciliatore, su richiesta del locatore, e premesso un sommario esame della controversia. . . » (e si dovrà tener conto nel provvedimento del sommario esame? dovrà quindi essere motivato?) « può concedere il decreto ingiuntivo per il rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto e previa cauzione per le eventuali restituzioni per i danni e per le spese ». Qui la bisogna si complica. Si supponga che contro il decreto di sfratto venga fatta opposizione e si proceda al giudizio ordinario con tutte le ragioni ed eccezioni che attori e convenuto possono svolgere — giudizio che può andare molto per le lunghe, — frattanto il locatore ha

eseguito il provvedimento di sfratto e, sfrattato il conduttore, ha rilocato l'appartamento o il terreno che era prima affittato.

Quali eventuali « restituzioni », prevede l'articolo? Restituzione di denaro, certamente no; allora restituzione dell'appartamento o del terreno locato? Sarebbe una catastrofe: sfratto del conduttore subentrato e reintegrazione del conduttore primitivo, una cosa da niente! In linea assoluta di giustizia questo potrebbe anche ammettersi, essendo giusto che chi è stato privato di un bene a torto, sia reintegrato nei suoi diritti. Ma in linea pratica ciò non è consigliabile, perchè turberebbe lo svolgimento delle locazioni, che è basato sulla tranquillità e definitività degli affitti e corrisponde ad una esigenza sociale di prima importanza.

Nota poi che questo accenno alle restituzioni offre una specie di contraddizione con quanto è scritto nell'articolo 38: « quando nel giudizio di merito o in quello di opposizione, a norma dell'articolo precedente, risulti che il locatore ha ottenuto un decreto ingiuntivo di sfratto e vi ha dato esecuzione senza che la sua pretesa avesse fondamento, egli è tenuto per i danni e per le spese. . . » ecc. Qui andiamo bene; perchè allora, all'articolo 31, si parla di restituzioni?

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Restituzioni eventuali.

SANDRINI. Anche eventuali, le cose sono sempre le stesse. Volete poter restituire casa o terreno già occupati dal nuovo conduttore? O limitare le restituzioni alle sole case e terreni non ancora rilocati? E come farebbe il giudice a saperlo e a formulare il dispositivo? Quell'espressione può generare equivoci, e poichè all'articolo 38 non c'è, direi che non ci debba essere nemmeno all'articolo 34.

Veniamo ora all'opposizione da parte del conduttore sfrattando. Il capoverso dell'articolo 34 dice che « la concessione del decreto di sfratto non può essere ritardata per l'espletamento di prove che non siano il giuramento decisorio, o nei casi in cui è ammissibile, la prova testimoniale con presentazione dei testimoni alla stessa udienza. In questi casi la prova è ammessa con ordinanza ».

Ho pensato, non poco, per capire il significato della parola « presentazione »: vuol forse dire presenza materiale dei testimoni, denuncia o audizione dei testimoni stessi? Badiamo bene: quando si ammette la prova testimoniale, è di diritto la controprova, e se non si conosce se saranno ammessi testimoni per la prova, come si potranno preparare e presentare i testimoni per la controprova? Le norme del procedimento civile impongono che la lista dei testimoni sia notificata cinque giorni prima dell'inizio delle prove testimoniali davanti ai Tribunali, prima dell'incominciamento dell'esame davanti ai pretori!

Se qui si dice che verrà sospeso il decreto, purchè i testimoni siano portati in udienza, non si dice quando se ne farà l'escussione; come ci regoleremo allora per la controprova?

All'articolo 37 si dice: quando il decreto sia stato concesso in assenza dell'intimato, questo può farvi opposizione, purchè si provi che non ha avuto tempestiva conoscenza dell'atto di intimazione.

Qui meglio si potrebbe dire « conoscenza del decreto ». L'articolo contempla il caso che il conduttore non si sia potuto difendere nella fase preparatoria del decreto e gli accorda l'opposizione *a posteriori*; se però il decreto gli è stato notificato regolarmente, la cosa cambia aspetto; allora l'opposizione assume il carattere della classica opposizione contumaciale che è disciplinata dal Codice di procedura civile quale rimedio per il convenuto condannato in contumacia. Quindi sarà opportuno distinguere.

Onorevole Ministro, ho bisogno di segnalarle poi quello che è scritto nel seguito dello stesso articolo, dove si dice: « La opposizione non è più ammessa quando siano decorsi quindici giorni dall'esecuzione... ». Questa disposizione fa accapponare la pelle. Come si può ammettere una opposizione dopo che il decreto è stato eseguito? La contumacia è, dal Codice di procedura civile, ammessa fino al primo atto di esecuzione, ma quando la procedura sia arrivata alla consumazione dell'esecuzione, anzi a quindici giorni dopo, l'opposizione sarebbe un rimedio tardivo ed inopportuno.

Non si può concepire un rimedio che giunga dopo il fatto compiuto: l'ossigeno dopo la morte. L'opposizione è ammessa nelle vendite esattoriali, ma per la sola sanzione degli atti nulli e per i soli danni, non già per l'effetto revocatorio del decreto. La cosa è tanto grave, che, se attuata, sconvolgerebbe tutto il sistema della opposizione di contumacia. Bisognerebbe quindi rettificare l'articolo, cancellare l'ammissibilità dell'opposizione fino a quindici giorni dalla esecuzione, consentirla solo fino al primo atto di esecuzione, e sia pure, per non confonderla col precetto e col preavviso di sfratto, fino a quando l'ufficiale giudiziario si presenti a compiere lo sfratto. Ammettiamo pure il conduttore a dire in quel momento: fermatevi, io non ho avuto notizia dell'intimazione nè del decreto e faccio opposizione. Ma ammettere ciò dopo quindici giorni dalla compiuta esecuzione, è un assurdo.

La prego, dunque, onorevole Ministro, di sottoporre alla sua saggia considerazione anche questo rilievo per modificare la progettata norma nel senso da me detto.

Noto al titolo terzo « Modificazioni alle norme sulla competenza del conciliatore e del pretore » una saggia innovazione.

La competenza dei conciliatori e dei pretori per i procedimenti di sfratto per locazione finita era sin qui determinata dal valore totalitario della locazione. Il progetto vi sostituisce, e molto bene, il valore della locazione ad anno. Sotto questo profilo si tratta di un miglioramento molto importante che sarà molto gradito dalla pratica.

Vi era però, onorevole Ministro (e lo ha segnalato il diligentissimo relatore), vi era nella vecchia legge del 24 dicembre 1896 un'altra norma di competenza, cioè quella che attribuiva competenza al conciliatore per gli sfratti da terreni non superiori a ettari tre, poi diventati dieci.

Nelle nuove proposte non se ne parla affatto. Forse, come osserva il relatore, non molti sono stati i casi in cui è stata richiesta l'applicazione dell'anzidetta norma. Ma, siccome tali casi non sono assolutamente da escludere e siccome d'altra parte quella disposizione non faceva male a nessuno, io mi permetto di raccomandare all'onorevole Ministro di conservarla anche nel nuovo sistema.

Con ciò ho esaurito la mia breve e rapida scorsa ai vari articoli che compongono la seconda parte dello schema di legge che ci è stato presentato. Ringrazio l'onorevole Ministro di aver pensato a questa riforma che, come ho già detto, sarà molto gradita nella pratica e porterà una indiscussa utilità nel regime del recupero dei crediti e in quello delle locazioni, con vantaggio dell'economia nazionale. (*Applausi*).

LONGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGHI. Il progetto che ci sta dinanzi (e lo ha detto ieri lo stesso Ministro Guardasigilli) non è che una anticipazione di un titolo del nuovo Codice di procedura civile.

Il creditore chiede al giudice che sia emessa ingiunzione di pagare a carico del debitore. Il giudice emette il decreto di ingiunzione e lo fa notificare. Se il debitore tace, vuol dire che consente ed ogni cosa è finita; il decreto diventa esecutivo (dove l'abbreviazione del sistema, perchè il procedimento di cognizione si contrae con quello esecutivo). Se invece il debitore vuole contraddire, fa opposizione, e il decreto perde di efficacia. L'opposizione acquista valore di citazione ed il procedimento si svolge secondo le regole ordinarie.

Il progetto dunque è seducente, sebbene non si tratti che del ritorno su questi banchi di una legge che è del luglio 1922; di pochi mesi prima della Marcia su Roma.

L'assioma della Rivoluzione francese che nessun processo, sia civile che penale, in difesa dell'individuo, potesse farsi se non in contraddittorio e con dibattimento, era stato applicato in via assoluta, senza distinzione: non si era pensato se, per certi casi, fosse possibile non applicarlo; anzi questo sistema aveva travolto tutti i precedenti, tra i quali era pure il sistema monitorio. E ciò era avvenuto anche da noi. Ma l'eccezione si impone, e a poco a poco ritornò, sebbene soffocato in parte. Il Codice nuovo austriaco alcuni decenni addietro lo ha accettato; e così anche la legislazione germanica. Noi lo troviamo qua e là serpeggiare, per esempio nel nostro Codice di procedura civile, dove si ammette che il difensore e altri addetti agli uffici giudiziari possano presentare, in forma abbreviata, l'elenco dei loro onorari al giudice; e anche nelle amministrazioni pubbliche lo tro-

viamo in uso (basti citare il famoso *solve et repete*, prima paga e poi discuti); lo troviamo ancora nella legislazione coloniale libica; e finalmente in questa legge.

Ma toccava alla guerra, alla grande guerra, che molte cose ha travolto ed ha innovato, di portare delle novità anche in questo campo della legislazione. Così si vide introdotto, in via provvisoria, il sistema ingiunzionale, e aperto così l'adito ai provvedimenti della legge del 1922. Era avvenuto qualche cosa di simile nel progetto del Codice penale, col decreto penale che tralascia il contraddittorio ed il dibattimento se l'imputato non fa opposizione. È strano che il Codice di procedura penale possa avere avuto più facile adito, per questa riforma; ma ciò si comprende se si pensa che certe ardite riforme del Codice, nelle materie penali, non hanno contro di sé alcun contraddittore se non forse... il delinquente, che non ha voce in capitolo.

La nuova legge passò; ma fu un parto infelice. Nata sotto cattiva stella, non arrivò a raggiungere tutti i risultati che se ne attendevano. Oggi ci si avvede di quelle mende, che non sono soltanto di carattere tecnico, quasi sempre inevitabili in opere come queste, ma sono soprattutto la conseguenza dell'immaturità dei tempi che le diedero la luce.

Si voleva e non si voleva. Si apprestava il sistema abbreviato ma sembrava arduo abbandonare un principio che apparteneva anche esso agli immortali principii. L'innovazione sembrava troppo ardua, e quindi si opponeva sempre un controveleno che consisteva in norme tendenti quasi sempre a proteggere, al di là del necessario, le condizioni del debitore.

E questo si faceva obbedendo allo stesso principio per cui i codici di un tempo esagerarono nella protezione dell'imputato che, con enfatica espressione, si diceva essere sacro.

Oggi la relazione del Guardasigilli, e di conformità l'acuta ed estesa relazione del relatore, segnalano quelle che sono le cause dell'insuccesso. Si riducono a tre.

Prima di tutto, la ristrettezza di applicazione del decreto; in secondo luogo l'eccesso di tutela dell'imputato; e finalmente l'eccesso fiscale. Vediamo se questi ostacoli sono stati tolti.

Certamente il campo è ora spazzato di tutto ciò che l'esperienza di un decennio ha posto in luce. Si pone come condizione che il decreto di ingiunzione abbia per base la domanda del creditore appoggiata ad una prova scritta, ma si allarga il concetto della prova e si dice: è prova non solo quella ordinaria, ma anche la produzione dei libri dei commercianti, pur contro i non commercianti; e si ritiene essere prova il telegramma ordinario. E, per ciò che riguarda la produzione dei crediti professionali, si passa dagli appartenenti al ristretto numero della famiglia giudiziaria ad una categoria più ampia di professionisti.

Io penso che forse si sarebbe anche potuto liberare il sistema dalla condizione essenziale della

prova scritta, perchè l'ingiunzione non è tanto appoggiata sul convincimento del giudice quanto sul consenso tacito dell'interessato. Ne abbiamo esempi in passato; e temo quasi che si sia avuto qui il timore di abbandonare la tutela, che pur si dice esagerata, del debitore. Se guardiamo agli stessi precedenti legislativi, noi troviamo che un progetto del 1909 del Codice procedura civile già ammetteva l'ingiunzione senza restrizione. Altrettanto si può dire del Codice libico, poichè anch'esso ammette l'ingiunzione senza prova per tutti quei casi che non superino le 400 lire; e voglio ricordare che non poneva condizione alcuna un autorevole progetto accolto della Commissione Reale del dopo guerra per la preparazione dei Codici.

Vorremo noi che una legge fascista, del 1936, che è legge di ardimento, abbandoni le posizioni già superate in passato? ammetteremo che una legge metropolitana resti più indietro di quella coloniale?

È il dubbio che mi tormenta e che sottopongo alla saggezza del Ministro.

Il progetto libera la vecchia legge da tutte le pastoie che facevano del sistema d'ingiunzione un sistema che, in definitiva, si riduceva a essere più lungo e più costoso di quello ordinario. Ammette che, anche prima della scadenza del termine, se il credito sia appoggiato a titoli esecutivi o sia appoggiato ad atti notarili, il giudice possa immediatamente ordinare l'ingiunzione. Viceversa (poichè il sistema è corporativo) si aggiungono tutele e garanzie per il debitore.

Il giudice non solo può ordinare immediatamente l'esecuzione e i pignoramenti, ma può sospenderli e esigere che il debitore dia garanzia, o che la dia il creditore, a seconda dei casi. Il sistema è più elastico. L'ingerenza del giudice appare ad ogni istante. Anche dopo decorsi i termini, si ammette nella legge attuale l'intervento. Il debitore, avuta la citazione o l'ingiunzione, poteva fare un viaggio per l'Italia e magari per l'Europa, e aveva tutto l'agio di ritornare per la sua opposizione, all'ultimo istante. L'opposizione tardiva sarà ancora ammessa, ma dentro determinati limiti con determinate responsabilità; e in luogo di esigere che il decreto sia stato notificato in persona propria, il progetto vuole che il decreto non sia giunto a cognizione del debitore nè dei suoi familiari, per fatto indipendente dalla loro volontà. Così, la minaccia finale, che faceva tremare tutti i creditori (e cioè che si potesse all'ultimo chiamar responsabile il creditore che si era valso di questo abbreviato sistema, per il caso che il credito fosse stato ritenuto insussistente) è pur essa sottoposta alla condizione della mala fede del creditore. E finalmente, per l'esagerazione fiscale, si è fatta una partizione. Il decreto costa 10 lire; ma la tassa graduale, che è quella che pesa, è sottoposta a pagamento e ad esecuzione soltanto quando il decreto, temporaneo o definitivo, diventi esecutivo.

Ecco come il sistema si presenta pieno di riserve bilaterali che fanno operare in una completa rinnovazione per l'avvenire.

Devo dire che la riforma abbraccia anche un titolo per gli sfratti. Si libera pur qui il sistema delle norme troppo favorevoli al debitore, ma lo si garantisce nel tempo stesso, come si è fatto per il procedimento ingiuntivo. Il sistema si estende anche al procedimento degli sfratti per morosità. E se ne estende altresì la competenza perchè competente ad emettere questi decreti di sfratto sarà il conciliatore fino a 1000 ed il pretore fino a 10.000 lire.

Come si vede, questo progetto ci dà un saggio di quello che sarà il nuovo Codice: più libero nelle forme, esso darà ai giudici più larghi poteri.

Quando si decise la formazione dei nuovi Codici si era anche posto il problema, nei riguardi di quello di procedura civile, se non fosse più conveniente di fare leggi aggiuntive, anzichè un Codice nuovo; ma fu osservato che la maggiore difficoltà che presentava il Codice del 1865 era quella di chiarire se mai vi fosse un solo articolo, dei 950 articoli che lo compongono, che dalle origini ad oggi fosse stato immune di ritocchi. Questo bastò a decidere per la rinnovazione; e (così si disse) d'urgenza.

Ma ciò non vuol dire che anche l'approvazione, debba farsi in blocco. Ci sono istituti che possono essere presentati alla discussione separatamente salvo poi vedere se essi debbono andare in vigore immediato o più tardi, quando saranno approvate tutte le parti. Certamente questo metodo potrebbe alleggerire non poco il ponderoso lavoro e merita a mio avviso di essere preso in considerazione. Dico altrettanto per gli altri Codici.

Per quello di commercio bisogna riconoscere che la ricostruzione è più immatura che altrove, perchè qui più che altrove si fa sempre più manifesto l'intrecciarsi del sistema corporativo con quello ordinario. Bisognerà procedere lentamente nella ricostruzione. Ma vi sono, come avvertiva lo stesso Ministro ieri, delle parti, come quelle riferentisi alle società, che forse possono essere discusse più sollecitamente.

Io segnalo la necessaria trasformazione dell'amministratore giudiziario, che lo stesso Ministro allora proponente chiamava soltanto transitoria. Credo che il trapasso da un sistema di amministratore scelto a quello dell'amministratore funzionario dello Stato si imponga, per la retta amministrazione fallimentare.

Ho sentito dire che sarebbe già pronto per essere lanciato, il primo libro del Codice civile. Ebbene faccio voti che non si attenda, per l'approvazione della parte, l'approvazione integrale. Lo stesso Ministro ci ha ricordato un magnifico esempio di longevità, quella del Codice di procedura civile francese, e ci ha detto ieri come esso fosse stato approvato in diciassette leggi. Il suggestivo precedente merita di essere imitato.

Nel primo libro del Codice civile vi sono molti

e gravi problemi che si impongono e che sono già maturi nella coscienza nazionale.

Ricordo anzitutto il sistema matrimoniale, attuatosi colla Conciliazione, che stabilisce la recezione nel Codice civile del diritto canonico. Ma vi sono i non osservanti che possono seguire la legge ordinaria. Ebbene, è da augurarsi che questa si avvicini quanto più sia possibile all'altra, perchè più umana. Ammesso il principio della indissolubilità del matrimonio, il diritto canonico ha creato nell'ordinamento un numero di nullità maggiore di quelle ammesse dal Codice civile italiano. Non solo; ma è da tenersi presente un particolare sul quale mi sembra che nessuno abbia mai richiamato fin qui la generale attenzione e che pure ha una importanza fondamentale. Mentre le nullità del Codice civile si sanano in breve termine, dal momento che l'esistenza di una causa di nullità si fa nota, il diritto canonico lascia sopravvivere la nullità senza limiti, di modo che essa si può sempre opporre tutte le volte che si voglia. La differenza dei due sistemi sopra questo punto è, come è facile rilevare, enorme.

L'onorevole Cogliolo ieri l'altro ci parlava della pietosa situazione dei figli adulterini e invocava solleciti provvedimenti. D'accordo; ma lo stesso deve dirsi di tutta la materia della filiazione, a cominciare da quella della ricerca della paternità, che da decenni si invoca e fu elaborata e che solo la lentezza legislativa di un tempo ha ostacolato nel suo divenire.

Noi abbiamo una legge sulla maternità e sull'infanzia che ha raggiunto risultati che io dico inimmaginabili. Essa non è inferiore ad alcun'altra legislazione del mondo sull'argomento. Tutto ciò però considerato dal lato sociale; perchè i problemi giuridici che essa poteva risolvere sono rimasti e rimangono quelli che erano. Se vi sono, per esempio, dei riconoscimenti di filiazione, questi si ottengono ordinariamente in via pratica, durante la degenza della madre negli ospizi o durante il tempo in cui la madre gode dell'assistenza dell'ente protettivo. Del pari, soltanto per un'agile interpretazione della legge sullo stato civile si può dare un nome di famiglia al fanciullo che si è creduto di tenere presso di sé, ma non si può ancora adottarlo, secondo le disposizioni del Codice, abbiamo ancora l'inconveniente di un sistema che richiede il raggiungimento del diciottesimo anno di età dall'adottando per il compimento dell'atto, mentre il sistema della piccola adozione non è stato ancora attuato.

Ecco perchè merita lode il sistema delle presentazioni parziali dei Codici rinnovati; ecco perchè plaudo all'anticipazione attuale; ecco perchè faccio voti che questo gesto ispirato sia ripreso e continuato. Avrà pieno successo. (*Applausi*).

FACCHINETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCHINETTI, *relatore*. Debbo ringraziare l'onorevole senatore Sandrini per le benevole parole che ha pronunziato all'indirizzo della rela-

zione su questo importante provvedimento, col quale viene delegata al Governo del Re la facoltà di emanare norme legislative su due argomenti che sono veramente interessanti, e che riguardano il procedimento per ingiunzione e la procedura di sfratto.

Aggiungerò che non a me doveva essere diretta la sua parola così cortese di elogio, ma piuttosto agli esimi miei colleghi dell'Ufficio centrale, del quale ho l'onore di far parte; poichè il modesto relatore non ha fatto altro che un'opera di compilazione; ha fatto tesoro delle profonde e sagge osservazioni dei suoi colleghi e del contributo portato alle nostre adunanze dall'onorevole Sottosegretario di Stato per la giustizia. E se la relazione è riuscita a presentare, in modo abbastanza soddisfacente, il pensiero collettivo dell'Ufficio centrale, non resta a me che prenderne atto, con quel compiacimento che posso provare per l'autorità della persona, che ha espresso questo lusinghiero giudizio.

L'onorevole senatore Sandrini ha cominciato con una osservazione di indole pregiudiziale, la quale dimostra come egli abbia perfettamente compreso che noi, qui, siamo di fronte non già ad un testo legislativo che possa essere oggetto di discussione, in quanto si possano proporre modificazioni o emendamenti sui singoli articoli, che spetterebbe poi all'onorevole Ministro di accettare o non accettare, ma ci troviamo di fronte ad una semplice richiesta di delegazione legislativa. Il Governo avrebbe potuto limitarsi a proporre il disegno di legge, che consta di dieci o dodici parole, in cui è detto: « il Governo del Re è autorizzato ad emanare norme in materia di... ». Se questo avesse fatto, il Senato sarebbe stato naturalmente nel suo pieno diritto di approvare o di respingere tale proposta, ma il Governo aveva pure il diritto di limitarsi ad una proposta così formulata. Il Governo invece nel caso attuale ha fatto di più. Ha detto: io vi presento uno schema nel quale sono tracciate le norme, ossia i principi ai quali intendo di ispirare la riforma che poi farò, se da parte del Parlamento mi si conferiranno i poteri legislativi richiesti. Il senatore Sandrini ha giustamente tenuto conto di questo carattere speciale della nostra odierna discussione, in quanto noi non ci troviamo di fronte ad un testo legislativo, ma semplicemente ad una enunciazione di principi che, nella ulteriore elaborazione legislativa, potranno essere sviluppati, integrati ed eventualmente modificati in seguito ai suggerimenti che il Governo potrà avere da questo e dall'altro ramo del Parlamento.

E, volendo semplicemente fermarmi a quelle poche osservazioni che sui singoli articoli ha fatto il senatore Sandrini, dirò che egli, come il Senato ha inteso, ha fermato la sua attenzione esclusivamente sulla seconda parte dello schema, quella cioè che riguarda la procedura di sfratto.

Sull'articolo 28, che è il primo di quelli che riguardano la procedura di sfratto, egli ha fatto una

semplice proposta della quale l'onorevole Ministro vedrà se sia il caso di tener conto: quella cioè di sopprimere dall'ultimo inciso del secondo comma l'aggettivo « precedenti », per fermarsi alla parola intimazioni, senza dire se precedenti o susseguenti.

La proposta troverebbe conforto nel disposto dell'articolo 1610 del Codice civile ed io credo che l'Ufficio centrale non avrebbe difficoltà di associarsi alla proposta.

Sull'articolo 29 il senatore Sandrini ha detto che la facoltà di chiedere il decreto di ingiunzione per morosità, che secondo lo schema è limitata al solo caso del conduttore che sia moroso nei pagamenti del canone, dovrebbe o potrebbe utilmente essere estesa al caso di altri contratti, e cioè a quelli nei quali il concessionario è designato nello schema con le denominazioni, desunte dal Codice civile: il *mezzadro*, il *massaro*, il *colono*.

Ora, la relazione ministeriale spiega molto chiaramente il motivo per il quale non si è creduto di estendere la facoltà di chiedere il decreto ingiuntivo per morosità al caso di questi contratti di compartecipazione nel prodotto agricolo.

Sono contratti talmente complessi, che danno luogo a tale molteplicità e diversità di rapporti giuridici che francamente anche all'Ufficio centrale è parso che non fosse prudente di estendere, almeno per ora, questa speciale procedura al caso di morosità, massime per i contratti di mezzadria.

Coloro che hanno vissuto o vivono nei paesi dove la mezzadria o per lo meno quel tipo classico più puro di mezzadria che ha avuto il suo secolare svolgimento nell'Italia centrale, particolarmente in Toscana, sanno e conoscono quale complessità di rapporti si determini e scaturisca da questa specie di contratto che è circondato da una secolare venerazione, e quindi essi comprendono perfettamente come da parte del Governo non si sia creduto di fare un passo così ardito, come quello di estendere questa procedura speciale anche al caso di morosità nei contratti di compartecipazione al prodotto agricolo.

L'onorevole senatore Sandrini diceva che gli era parso che anche nella relazione dell'Ufficio centrale si accennasse a questa possibilità di estensione; mi permetto di dire che l'onorevole collega è in equivoco. Piuttosto nella relazione si è accennato a questo: al caso cioè che il corrispettivo da pagarsi da parte del conduttore sia stabilito in derrate anzichè in denaro, ma questo limitatamente ai puri contratti di locazione, non a quegli altri contratti più complessi di cui ho parlato. In questo caso si è detto: veda il Governo se non sia opportuno, qualora il corrispettivo sia stabilito in derrate, di stabilire che il locatore abbia facoltà di dichiarare quale è la somma che egli accetterebbe di ricevere a completa tacitazione del suo credito.

Sugli articoli 30 e 31, l'onorevole senatore Sandrini ha dimostrato una grande simpatia per il domicilio eletto; simpatia non condivisa del tutto

dall'Ufficio centrale. Nella relazione dell'Ufficio centrale non è esatto che si sia detto che al domicilio eletto dovrebbe potersi eseguire la notificazione della licenza; si è detto anzi il contrario, e cioè che una disposizione provvida è quella che vieta la notificazione della licenza o dell'intimazione di sfratto al domicilio eletto. Questo perchè tutti sanno come sovente accada che nei contratti di locazione sia stabilito per ambedue le parti un domicilio eletto presso il locatore.

SANDRINI. Allora c'è il conflitto di interessi.

FACCHINETTI. Certamente. Persone di mala fede potrebbero approfittare di questa clausola per impedire che l'intimazione venga a conoscenza dell'intimato.

Invece c'è un altro punto in cui l'Ufficio centrale si è trovato d'accordo col senatore Sandrini, quello che riguarda la competenza per il giudizio. A questo proposito è stata fatta un'osservazione da uno dei miei onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale e cioè che vi sono alcuni comuni in cui una particella di territorio appartiene ad una circoscrizione giudiziaria diversa dalla circoscrizione amministrativa alla quale appartiene il comune. In questo caso sorge una incertezza agli effetti della determinazione di competenza, e il domicilio eletto potrebbe servire utilmente ai fini della determinazione di competenza, per lo meno in via facoltativa.

Sull'articolo 32 l'onorevole senatore Sandrini ha fatto un'osservazione che mi sembra piuttosto di forma che di sostanza. Egli vorrebbe che si chiarisse se, nel caso in cui l'intimato non comparisca, mentre lo schema stabilisce che egli perde il diritto di valersi della procedura speciale e deve far valere il proprio diritto nelle sole forme ordinarie, almeno la licenza valga come tale. Ma mi pare che su questo punto si possa essere pienamente concordi con lui.

Sull'articolo 33 ciò che ha proposto l'onorevole Sandrini è già detto nella relazione. Vale a dire che non si vede la necessità di due decreti quando si tratta di sfratto richiesto per morosità e si chiede contemporaneamente il pagamento dei canoni scaduti.

L'Ufficio centrale ha creduto di proporre una inversione in questo senso, che cioè di regola il decreto debba essere uno, salvo che sia lo stesso locatore che, per motivi che non si possono prevedere in modo sicuro, abbia interesse a provocare due decreti separati. Come vede, su questo punto siamo perfettamente d'accordo.

In quanto all'articolo 34 ha creduto l'onorevole senatore Sandrini che gravi difficoltà possano sorgere laddove si parla delle restituzioni. Io non potrei altrimenti rispondere che coll'osservazione fatta dall'onorevole Ministro nella sua interruzione, che cioè è detto «eventuali restituzioni». Resterà quindi da esaminare caso per caso se e quali possano essere queste restituzioni. Ad ogni modo io non vedo un gran danno se queste due parole

«eventuali restituzioni» dovessero rimanere ferme nel testo legislativo definitivo.

Per quanto riguarda poi la presentazione dei testimoni, io credo che non vi possa essere dubbio che, quando si parla di presentazione non s'intende la denuncia dei testimoni, ma si deve intendere che i testimoni debbano essere effettivamente presentati all'udienza, e ciò per mantenere al procedimento quel carattere di speditezza e di rapidità che è proprio dello spirito della legge.

SANDRINI. E la controprova?

FACCHINETTI. Per quanto riguarda la controprova, nella relazione è detto espressamente che in questo caso si dovrebbe riservare al locatore il diritto alla prova contraria.

Questo ha detto la relazione, lasciando poi alla prudenza e alla sagacia di chi formulerà il testo legislativo definitivo di stabilire le modalità necessarie per rendere possibile al locatore l'esercizio di tale diritto. Per quanto riguarda l'articolo 37 che contempla il caso delle cosiddette opposizioni tardive (quest'articolo ha il suo riscontro nell'articolo 20 sulle norme riguardanti il procedimento per ingiunzione), l'Ufficio centrale, come risulta dalla relazione, non ha dissimulato che esso propenderebbe per la soppressione di questi due istituti, ossia dell'opposizione tardiva tanto nel procedimento ingiunzionale quanto nel procedimento di sfratto. Tuttavia, poichè, come ho già detto, noi non ci troviamo di fronte ad un testo legislativo, e poichè non si può nascondere che vi sono motivi di alta equità giuridica e morale che consiglierebbero di lasciare aperta questa porta a colui che eventualmente possa provare in modo sicuro di non avere avuto notizia del provvedimento, in questo caso, si è detto, per lo meno, si modifichi la formula laddove si legge che il convenuto deve provare di non averne avuto notizia per circostanze estranee al fatto e alla volontà propria o alla volontà dei suoi dipendenti, mandatari ecc. e in genere di tutti coloro del cui operato egli debba rispondere. Lasciamo stare la volontà di queste persone, perchè sarebbe una cosa assai pericolosa: verrà per esempio la cameriera a fare una dichiarazione di compiacenza e dirà che ha ricevuto il foglio, ma si è dimenticata di consegnarlo al padrone e così via, tanto più che tali dichiarazioni potrebbero essere fatte senza incontrare nessuna responsabilità. Non si parli dunque della volontà, quando si tratta dei dipendenti, ma diciamo piuttosto «dal fatto dei dipendenti» perchè anche il fatto semplicemente colposo delle persone del cui operato si deve rispondere, deve costituire una causa di preclusione alla opposizione tardiva.

Questa è la proposta che l'Ufficio centrale ha creduto di fare e della quale vedrà il Ministro, nella sua saggezza, se sia il caso di tenere conto.

Un'ultima osservazione ha fatto l'onorevole Sandrini sull'articolo 41, richiamandosi a quella disposizione della legge attualmente in vigore,

la quale stabilisce la competenza del conciliatore per la convalida dell'intimazione di sfratto non solo sulla base del valore, ma anche sulla base della estensione del fondo fino ad una determinata superficie.

PRESIDENTE. Onorevole Facchinetti la prego di voler parlare al Senato!

FACCHINETTI, relatore. Io accetto il suo richiamo e ne riconosco tutta la giustizia. Dato che le osservazioni erano rivolte all'onorevole collega Sandrini, istintivamente mi è avvenuto di voltarmi verso di lui. Domando scusa all'onorevole Presidente e al Senato di questa mia involontaria mancanza.

Dicevo dunque che la legge del 1896 estendeva la competenza del conciliatore, oltre ai casi in cui il fitto non eccede le lire trecento, anche ai casi di terreni di superficie non superiore ai tre ettari. Venne poi il decreto del 1922, se non erro, che estese la competenza del conciliatore e la portò a mille lire per il fitto e, per quanto riguarda i terreni, fino a dieci ettari. Ora questa seconda ipotesi è stata completamente omessa nello schema presentato all'esame del Senato, ed un nostro eminente collega ha osservato che questa omissione peggiorerebbe in qualche modo la condizione del locatore, mentre si vuole agevolarlo per quanto è possibile. L'Ufficio centrale ha riconosciuto che il rilievo è giusto e che meritava quindi di essere segnalato. Ma nello stesso tempo non ha potuto nascondersi che l'omissione si spiega, anzitutto perchè questa norma che riguarda la determinazione della competenza desunta dalla superficie del fondo non sembra che nella pratica abbia avuto una attuazione apprezzabile, e in secondo luogo perchè francamente non è forse cosa scevra di pericolo abbandonare alla competenza del conciliatore, quindi di un magistrato locale e popolare, questa competenza per un terreno che abbia una superficie sino a dieci ettari, terreno che, se si tratti di produzioni ricche, derivanti da culture speciali, come ad esempio i fiori in Liguria, gli agrumi nella Sicilia, l'uva, può rappresentare un valore veramente rilevante il quale, messo poi al confronto con le mille lire di fitto, dà l'impressione di una enorme sproporzione. Quindi l'Ufficio centrale si è reso conto di queste che hanno potuto essere le ragioni per le quali nello schema si è omessa completamente questa ipotesi della competenza speciale del conciliatore, lasciando che in ogni caso la determinazione della competenza venga desunta dal valore del fondo. E così avrei esaurito le mie brevi risposte alle osservazioni fatte con tanta autorità e competenza, derivante non soltanto dalla sua dottrina ma anche dalla sua lunga esperienza professionale; dal nostro collega senatore Sandrini.

L'onorevole senatore Longhi ha fatto una escursione di carattere storico, giuridico e direi anche politico, su tutti i precedenti legislativi delle riforme che riguardano tanto il procedimento ingiunzionale quanto la procedura di sfratto. Io

non mi sento nè l'autorità nè la competenza di seguirlo in questa sua dotta escursione, limitandomi ad esprimere la mia ammirazione per quanto egli ha detto su questo tema.

Mi pare che osservazioni di carattere specifico sulle singole norme dello schema presentato all'esame del Senato egli non abbia fatto. Egli ha lodato il principio informatore dello schema, sia per quanto riguarda la procedura per ingiunzione, sia per quanto riguarda la procedura di sfratto. In questo siamo perfettamente d'accordo, ed io non posso che compiacermi di avere inteso una parola così autorevole, come quella dell'onorevole senatore Longhi, lodare ampiamente lo spirito ed il principio informatore dello schema che ci sta dinanzi.

Per quanto poi riguarda il problema della riforma del Codice civile e del Codice di procedura civile, se cioè questa riforma debba essere fatta in modo frammentario o se si debba preferire invece il sistema totalitario, mi consenta il senatore Longhi di osservargli che, a mio modesto avviso, non è questa la sede e non è questo il momento per la trattazione di un argomento così grave.

E con queste mie brevi dichiarazioni credo di avere esaurito il compito riservato al relatore. (*Applausi e congratulazioni*).

SOLMI, Ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, Ministro di grazia e giustizia. Mi consenta il Senato poche dichiarazioni a chiusura di questa interessante discussione.

Innanzitutto io desidero esprimere la mia piena soddisfazione, il mio animo lieto per aver trovato l'adesione del Senato al principio informatore delle mie proposte, adesione che mi è stata data anzitutto dall'Ufficio centrale, il quale ha dedicato a questo argomento un vivo interessamento ed in particolare dal senatore Facchinetti, con la sua dotta e diligente relazione; e quindi anche da tutti gli oratori che sono intervenuti in questa discussione, poichè anche le osservazioni parziali del senatore Sandrini muovono pur esse da un consenso generale dato al principio informatore del disegno di legge. Lo stesso ringraziamento rivolgo al senatore Longhi e ad un altro senatore che non è intervenuto nella presente discussione, il senatore Scotti, il quale qualche mese fa mi fece pervenire una serie di notevoli osservazioni sopra lo schema di progetto da me presentato, osservazioni delle quali terrò conto nella successiva elaborazione del provvedimento legislativo.

Quando, essendomi proposta la riforma del nostro processo civile, mi sono accostato ai problemi relativi a questo campo del nostro diritto, mi è sembrato che il procedimento di ingiunzione, bella creazione dei Comuni italiani, applicato anche su larga scala nelle legislazioni straniere, meritasse di essere ripreso ben oltre i modesti confini che erano stati assegnati a questo istituto,

dalle leggi del 1896 e del 1922. E mi è sembrato, perciò, tenendo anche conto di una proposta che era stata fatta fin dal 1920 dal senatore Mortara, che questo istituto potesse servire non solo per il procedimento vero e proprio d'ingiunzione ma potesse estendersi altresì alla procedura di sfratto, in modo da dare a questo istituto una maggiore espansione ed una maggiore speditezza, che sono poi i fini a cui si ispira la riforma legislativa ora in discussione.

Su questi criteri generali ritengo di aver ottenuto l'adesione del Senato e dichiaro che questa adesione mi è di viva soddisfazione, in quanto il procedimento di ingiunzione è una bella tradizione del diritto italiano.

Furono, infatti, i nostri Comuni che, di fronte all'ampio e complesso procedimento ordinario, escogitarono il principio del procedimento sommario, *sine strepitu et figura iudicii*, il quale appare fin dalla fine del secolo XII e trova in seguito una vasta applicazione. Furono i nostri Comuni che, già alla fine del secolo XIII, escogitarono il procedimento monitorio, il quale ha avuto anch'esso larga fortuna, sia negli statuti comunali, sia, più tardi, nelle legislazioni straniere. Questo istituto poteva dunque trovare applicazione anche nel nostro diritto su una scala più vasta di quello che fin qui non fosse stato consentito; e quindi, per questo, ho proposto al Parlamento che il Governo fosse autorizzato a dettare norme per applicare in più vasti confini i principî segnati da questo procedimento.

Per tale ragione io ho voluto proporre al Senato non già un disegno di legge preciso nei suoi termini, come è stato ben ricordato dagli onorevoli senatori Sandrini e Facchinetti, ma ho voluto semplicemente dare una esemplificazione delle forme e dei modi che io mi propongo di adottare per raggiungere quei risultati. In questo lavoro sono stato coadiuvato da una Commissione di tecnici, di avvocati, di magistrati, di docenti, che hanno collaborato con me nella redazione di questo schema e più particolarmente sono stato aiutato dal mio diretto collaboratore, onorevole Tumedei, che ha avuto un elogio, in questa Assemblea, dal senatore Facchinetti.

Detto ciò, ritengo che il Senato vorrà darmi venia, se non prendo in particolare esame tutte le osservazioni che sono state sollevate nella relazione dal senatore Facchinetti e, nella discussione orale, dal senatore Sandrini e dal senatore Longhi.

Posso però assicurare il Senato che terrò in altissimo conto tutte queste osservazioni e le altre che mi perverranno in seguito anche dall'altro ramo del Parlamento. Mi propongo in seguito di riconvocare la Commissione per dare un contenuto definitivo al progetto presentato, non soltanto per il fine di correggerlo e di estenderlo, ma anche allo scopo di abbreviarlo e renderlo più sintetico.

Con questo disegno di legge ho voluto presentare un saggio di quella che vuole essere la riforma del procedimento civile,

Su tale riforma ho già avuto occasione, sia davanti alla Camera dei deputati che davanti al Senato, di fare alcune dichiarazioni. A me sembra che ormai il nuovo spirito, penetrato nella vita del popolo italiano attraverso le direttive del Fascismo, imponga anche un diverso procedimento che offra al giudice tutti i poteri di iniziativa di cui esso ha bisogno, che offra il modo a tutti i collaboratori della giustizia di mantenersi nelle linee di una corretta probità, che permetta infine al processo tutta la sua speditezza per giungere alla giusta soluzione.

Questo è il principio informatore che anima anche il provvedimento legislativo ora in esame.

Ringrazio il Senato dell'attenzione che ha voluto concedere a questo disegno di legge, e assicuro che, nelle redazioni definitive, saranno tenuti nel dovuto conto tutti i suggerimenti che mi sono stati rivolti, sì che la nuova legge risponda veramente allo spirito nuovo dell'Italia Fascista. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 280, concernente la utilizzazione ad uso botteghe di locali delle case economiche per i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica » (N. 973).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 280, concernente la utilizzazione ad uso botteghe di locali delle case economiche per i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 280, concernente la utilizzazione ad uso botteghe di locali delle case economiche per i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione postale telegrafica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263, contenente modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge

24 giugno 1923, n. 1395, riguardante la tutela del titolo e dell'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto » (N. 1017).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263, contenente modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, riguardante la tutela del titolo e dell'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263, contenente modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, riguardante la tutela del titolo e dell'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2293, riguardante la istituzione di una nuova sezione presso la Corte di cassazione e soppressione di alcuni posti di avvocato generale presso Corti di appello ed altre modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 1018).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2293, riguardante la istituzione di una nuova sezione presso la Corte di cassazione e soppressione di alcuni posti di avvocato generale presso Corti di appello ed altre modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2293, riguardante la istituzione di una nuova sezione presso la Corte di cassazione e soppressione di alcuni posti di avvocato generale presso Corti di appello ed altre modificazioni all'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2308, per la revoca della concessione della linea Abbazia Mattuglie-Laurana già esercitata dall'industria privata » (N. 1019).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2308, per la revoca della concessione della linea Abbazia Mattuglie-Laurana già esercitata dall'industria privata ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2308, per la revoca della concessione della linea Abbazia Mattuglie-Laurana, già esercitata dalla Società Ferrovie Elettriche Secondarie di Abbazia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 312, per l'estensione ai maestri elementari dei corsi integrativi di Bolzano delle disposizioni dell'art. 38 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490 » (N. 1020).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 312, per l'estensione ai maestri elementari dei corsi integrativi di Bolzano delle disposizioni dell'articolo 38 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490 ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 312, per l'estensione ai maestri elementari dei corsi integrativi di Bolzano delle disposizioni dell'articolo 38 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2353, che autorizza

il "Fondo previdenza sottufficiali del Regio Esercito" a concedere prestiti ai sottufficiali iscritti » (N. 1022).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2353, che autorizza il "Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito" a concedere prestiti ai sottufficiali iscritti ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2353, che autorizza il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio Esercito » a concedere prestiti ai sottufficiali iscritti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2396, riguardante il conferimento, a domanda, del grado di sottotenente di complemento ai luogotenenti generali, consoli e seniori della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, non in possesso di alcuni requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti » (N. 1024).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2396, riguardante il conferimento, a domanda, del grado di sottotenente di complemento ai luogotenenti generali, consoli e seniori della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, non in possesso di alcuni requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2396, relativo al conferimento, a domanda, del grado di sottotenente di complemento ai luogotenenti generali, consoli e seniori della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, non in possesso di alcuni requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2121, riguardante la composizione del Gran Consiglio del Fascismo » (N. 1026).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2121, riguardante la composizione del Gran Consiglio del Fascismo ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2121, riguardante la composizione del Gran Consiglio del Fascismo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2401 concernente la conferma in carica degli attuali presidenti e vice-presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia corporativa » (N. 1028).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2401, concernente la conferma in carica degli attuali presidenti e vice-presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia corporativa ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2401, concernente la conferma in carica degli attuali presidenti e vice-presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2280, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali invalidi, non riassunti, riconosciuti invalidi di guerra posteriormente alla loro cessazione dal servizio permanente effettivo » (N. 1037).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2280, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali invalidi, non riassunti, riconosciuti invalidi di guerra posteriormente alla loro cessazione dal servizio permanente effettivo ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2280, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali invalidi, non riassunti, riconosciuti invalidi di guerra posteriormente alla loro cessazione dal servizio permanente effettivo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2292, relativo al conferimento del grado di maresciallo ordinario ai vice-direttori delle bande presidiarie di Corpo d'armata » (N. 1038).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2292, relativo al conferimento del grado di maresciallo ordinario ai vice-direttori delle bande presidiarie di Corpo d'armata ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2292, relativo al conferimento del grado di maresciallo ordinario ai vice-direttori delle bande presidiarie di Corpo d'Armata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2354, recante norme eccezionali per il matrimonio dei brigadieri dei carabinieri Reali destinati nelle Colonie dell'Africa Orientale » (N. 1039).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2354, recante norme eccezionali

per il matrimonio dei brigadieri dei carabinieri Reali destinati nelle Colonie dell'Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2354, recante norme eccezionali per il matrimonio dei brigadieri dei carabinieri Reali destinati nelle colonie dell'Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, riguardante la sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori per i militari che partecipano alle operazioni nell'Africa Orientale » (N. 1044).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, riguardante la sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori per i militari che partecipano alle operazioni nell'Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, riguardante la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini perentori per i militari che partecipano alle operazioni nell'Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Baccelli, Bacci, Banelli, Barcellona, Bazan, Bennicelli, Bergamasco, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bongiovanni, Broccardi, Brusati, Burzagli.

Cagnetta, Campolongo, Casanuova, Casertano, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Caviglia, Centurione Scotto, Cian, Cicconetti, Cogliolo, Conci, Conz, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Ancora, Danza, Della Gherardesca, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Frasso, Di Mirafiori Guerrieri, Durini di Monza.

Facchinetti, Falcioni, Falek, Ferrari, Flora, Frascchetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giardini, Ginori Conti, Giordano, Giuria, Giusti del Giardino, Gonzaga, Graziosi, Guaccero, Guglielmi, Guidi.

Josa.

Krekich.

Libertini Gesualdo, Lissia, Longhi.

Majoni, Mantovani, Maragliano, Marescalchi Arturo, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Menozzi, Millosevich, Montresor, Morasco, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nuvoioni.

Occhini, Orlando, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Perris, Petrone, Piaggio, Pironti, Poggi Cesare, Porro Carlo, Pozzo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romei Longhena, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salvi, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Spiller, Strampelli.

Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Todaro, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta.

Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visconti di Modrone.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1065). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*):

Senatori votanti	149
Favorevoli	145
Contrari	4

Il Senato approva.

Delega al Governo di emanare nuove norme sul procedimento per ingiunzione e su quello per convalida di sfratto (737):

Senatori votanti	149
Favorevoli	140
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 280, concernente la utilizzazione ad uso botteghe di locali delle case economiche per i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica (973):

Senatori votanti	149
Favorevoli	146
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263, contenente modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, riguardante la tutela del titolo e dell'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (1017):

Senatori votanti	149
Favorevoli	144
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2293, riguardante la istituzione di una nuova sezione presso la Corte di cassazione e soppressione di alcuni posti di avvocato generale presso Corti di appello ed altre modificazioni all'ordinamento giudiziario (1018):

Senatori votanti	149
Favorevoli	144
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2308, per la revoca della concessione della linea Abbazia Mattuglie-Laurana già esercitata dall'industria privata (1019):

Senatori votanti	149
Favorevoli	146
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 312, per l'estensione ai maestri elementari dei corsi integrativi di Bolzano delle disposizioni dell'art. 38 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490 (1020):

Senatori votanti	149
Favorevoli	145
Contrari	4

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2353, che autorizza il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio Esercito » a concedere prestiti ai sottufficiali iscritti (1022):

Senatori votanti	149
Favorevoli	145
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2396, riguardante il conferimento, a domanda, del grado di sottotenente di complemento ai luogotenenti generali, consoli e seniori della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, non in possesso di alcuni requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti (1024):

Senatori votanti	149
Favorevoli	144
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2121, riguardante la composizione del Gran Consiglio del Fascismo (1026):

Senatori votanti	149
Favorevoli	144
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2401, concernente la conferma in carica degli attuali presidenti e vice-presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia corporativa (1028):

Senatori votanti	149
Favorevoli	144
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2280, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali invalidi, non riasunti, riconosciuti invalidi di guerra posteriormente alla loro cessazione dal servizio permanente effettivo (1037):

Senatori votanti	149
Favorevoli	146
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2292, relativo al conferimento del grado di maresciallo ordinario ai vice-direttori delle bande presidiarie di Corpo d'armata (1038):

Senatori votanti	149
Favorevoli	146
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2354, recante norme eccezionali per il matrimonio dei brigadieri dei carabinieri Reali destinati nelle Colonie dell'Africa Orientale (1039):

Senatori votanti	149
Favorevoli	145
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, riguardante la sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori per i militari che partecipano alle operazioni nell'Africa Orientale (1044):

Senatori votanti	149
Favorevoli	147
Contrari	2

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Giannini a presentare una relazione.

GIANNINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni alla legge 8 febbraio 1934-XII, n. 331, sullo stato giuridico della gente dell'aria (1091).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Giannini della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Domani 26 marzo, 130° giorno dell'assedio economico, seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2435, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere l'assicurazione, per conto dello Stato, del pieno rischio di navigazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia » (965);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 287, che modifica l'articolo 21 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario nel Regno (971);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2115, concernente modificazione della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (985). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1795, concernente il consolidamento della spesa per pensioni di guerra (992). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2208, che riduce il quantitativo minimo di carbone fossile estero da sbarcare in

uno stesso porto con destinazione al transito, via terra, ai fini della esenzione dalla tassa di sbarco (1008). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 322, concernente norme per il conferimento di commesse di addestramento all'industria privata (1012);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2169, contenente norme per la concessione del trattamento di caroviveri ai titolari di pensione a carico del Monte Pensioni per gli insegnanti elementari (1027). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 8, contenente provvedimenti per la nomina di insegnanti nelle cattedre vacanti dei Regi Istituti medi (1029). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2343, che determina le attribuzioni dei generali comandanti designati d'armata (1041). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2116, che proroga il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924-II, n. 346, concernente agevolanze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna (1045). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2371, col quale sono state

dettate le norme per l'esercizio e la gestione tecnica dell'autocamionale Genova-Valle del Po (1046). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2237, che proroga i termini per la liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale (1047). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 14, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 17 dicembre 1935-XIV (1054). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1090). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1092). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1114). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

La seduta è tolta (ore 19,25).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti